TRATTATO DI PACE TRA LA CES. REGIA CATT. MAESTÀ DI CARLO 6. IMPERATORE E LA...

TRATTATO DI PACE

TRA LA CES. REG. CATT. MAESTA'

DI

CARLO VI. IMPERATORE,

E LA

MAESTA' REGIA CATTOLICA DELLE SPAGNE, ED INDIE

FILIPPO V.

Conchiuso a Vienna li 30. Aprile 1725.

Coll' Istrumento dell' istessa Pace fatto a nome della Sacra Ces. Catt. Maestà, e del Sacro Romano Impero da una, e della Sacra Regia Cattolica Maestà dall' altra Parte, soscritto a Vienna in Austria li 7 Giugno 1725. compresevi le Plenipotenze reciproche; ed il Trattato di Commercio tra i detti Monarchi conchiuso a Vienna il primo Maggio 1725.

Coll' aggiunta in fine degli altri Articoli riguardanti la Dieta dell' Imperio.

Tradotto il tutto dall' Idioma Latino in Lingua Italiana.

IN VIENNA, IN MANTOVA, E IN LUCCA 1725.

Per Salvatore, e Giandomenico Marescandoli. *Con Lic. de' Superiori.*

In Nome della Santissima, e Individua Trinità. Così sia.

Sia noto a tutti, ed a ciascheduno, cui appartiene, ed in qualunque modo può appartenere.

Che verso la fine dell' anno 1700, in cui Carlo II. di gl. mem. Re Cattolico delle Spagne, e dell' Indie essendo morto senza Figliuoli, insorse per motivo della Successione a' Regni di questo Prncipe una lunga, e sanguinosa Guerra tra il Serenissimo, e Potentissimo Principe, e Signore Leopoldo Imperadore de' Romani, Re d' Ungheria, e Boemia, Arciduca d' Austria, ec. di piissima memoria da una parte, ed il Serenissimo, e Potentissimo Principe, Signore Filippo V. Re Cattolico delle Spagne, e dell' Indie, coll' assistenza del Serenissimo, e Potentissimo Principe, Signore Luigi XIV. Re di Francia dall' altra parte; nella qual Guerra poi sono entrati il Sacro Imperio Romano, il Serenissimo, e Potentissimo Principe Guglielmo III. Re della Gran Brettagna, e dopo di Lui, la Serenissima, e Potentissima Signora Anna, che gli successe nel Regno, e gli Alti, e Possenti Signori Stati Generali delle Provincie Unite. Fatta poi la Pace tra di essi ad Utrecht sul Reno nel 1713; la Guerra, che ancor durava tra il Sereniss. e Potentiss. Principe, e Signore Carlo VI. di tal Nome Imperadore de' Romani, e l' Imperio da una parte, ed il predetto Re di Francia dall' altra, rimase terminata colla Pace conchiusa a Bada nell' Anno 1714. Alla per fine que' bollori di Guerra, che ancora fervevano tra la Maestà Sua Ces. Cattolica, ed il Re Cattolico delle Spagne Filippo V. furono felicemente sedati coll' Accessione al Trattato di Londra sottoscritto li 2 Agosto St. N. 21 Luglio St. V. dell' Anno 1718.

e coll'

e coll' accettazione delle Condizioni proposte all' una, ed all' altra Maestà. siccome al Re di Sardigna; colla riserva di alcuni Articoli tra di esse rimasti ancora controversi, che poi furono rimessi alla decisione da un particolare Congresso aperto in Cambray, da definirsi sotto l' amichevole Meziazione del Serenissimo, e Potentissimo Re di Francia Lodovico XV., e del Serenissimo, e Potentissimo Re della Gran Brettagna Giorgio. Ben per tre Anni vi si affaticarono intorno, quantunque inutilmente, sotto la Mediazione suddetta, i Plenipotenziarj spediti colà da tutte le Parti, per cagione di varj impedimenti; e non essendovi di altronde speranza alcuna di un più felice successo per l' avvenire, ciò fu cagione, che il Serenissimo Re Cattolico di Spagna si risolvesse di decidere amichevolmente colla Maestà Sua Imperiale, e Cattolica que' punti ancor controversi nella stessa Città di Vienna, col mezzo de' Ministri dell' una, e l' altra parte, muniti a quest' oggetto di opportune Plenipotenze. Fu perciò scelto da S. M. Imperiale, e Cattolica l' Altezza del Signor Principe Eugenio di Savoja, e Piemonte, Intimo Attual Consigliere della prefata Maestà Ces. Catt. Presidente del Consiglio Aulico di Guerra, suo Luogotenente Generale, Marescialllo di Campo del S. R. I., Vicario Generale per Sua Maestà ne' di lei Stati d' Italia, e Cavaliere del Toson d' Oro: siccome furono scelti l' Illustrissimo, ed Eccellentissimo Sig. Filippo Lodovico del S. R. I. Tesoriere Ereditario, Conte di Sinzendorff, libero Barone di Ernstbruun, Signore di Dynast, Gfoll, dell' alto Seloviz, Porliz, Sabor, Mulgiz, Loos, Zaan, e Droskau, Burgravio di Reineck, Supremo Scudiere Ereditario, e Scalco nell' alta, e bassa Austria, Coppiere Ereditario nell' Austria sull' Anaso, Cavaliere del Toson d' Oro, Cameriere della Sacra Ces. Catt. Maestà, intimo Attual Consigliere, e primo Cancelliere Aulico: poi l' Illustrissimo, ed Eccellentissimo Sig. Gundacaro Tommaso del S. R. I. Conte di Staremberg, di Schaumburg, e VVaxemberg, Signore delle Giurisdizioni d' Eschelberg, Liectenhag, Rotenegg, Freystatt, Haus, Obervalsee, Sensftenberg, Bodendorff, e Hatvvan, Cavaliere del Toson d' Oro, Intimo Attual Consigliere della Sac. Ces. Catt. Maestà, e Maresciallo Ereditario nell' alto, e basso Arciducato d' Austria. Parimente la Maestà Sua Regia Cattolica nominò l' Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signor Giovanni Guglielmo Barone di Ripperda, Signore di Jensema, Enghelemburg, Poelgest, Koudekente, e Fervet, Giudice Ereditario d' Humsterlant, e Campen. I quali dopo di aver conferito insieme, e commutatesi le loro Plenipotenze convennero negli Articoli, e Condizioni seguenti.

ARTICOLO PRIMO.

Siavi una Pace Cristiana, Generale, perpetua, ed una vera amicizia tra la M. S. Ces. Catt., e tra la M. Cat. del Re delle Spagne, loro Eredi, e Successori, Regni Ereditarj, Sudditi di essi, e Pro-

vincie

vincie, la quale venga osservata, e coltivata con tanta sincerità, che amendue le Parti proccurino il loro vicendevole utile, commodo, ed onore, e tolgano il danno, e le offese.

ARTICOLO II.

IL Trattato di Londra conchiuso li 2. Agosto St.N. 22. Luglio 1718., e le Condizioni di Pace in quello proposte, approvate lo stesso giorno dalla Cesarea Cattolica Maestà Sua, e dalla Regia Cattolica Maestà Sua a Madrid li 20 Gennajo, ed all' Haya li 17 Febbrajo 1720. scambievolmente accettate per una perpetua Alleanza, serviranno di base, fondamento, regola, e modello alla Pace suddetta; in vigore delle quali Condizioni il predetto Re delle Spagne per risarcire tuttociò, che si è fatto contro il Trattato di Bada conchiuso li 7. Settembre 1714., e contro il Trattato di Neutralità in Italia 14. Marzo 1713., ha effettivamente restituito a S. M. Imperiale l' Isola, e Regno di Sardigna nello stato, in cui era, quando occupollo: ed a favore della predetta imperial Maestà ha rinunziato tutti li Diritti, Pretensioni, Ragioni, ed Azioni sopra quel Regno, di maniera, che la Cesarea Maestà Sua abbia potuto disporne pienamente, e liberamente in quel modo, come ha fatto, per amor del pubblico bene.

ARTICOLO III.

COme l'unico mezzo, che abbiasi potuto immaginare per istabilire un durevole Equilibrio in Europa è sembrato il doversi statuire una regola per impedire, che mai in verun tempo li Regni di Francia, e Spagna possano unirsi in una stessa Persona, e Linea, onde le predette due Monarchie sieno in avvenire perpetuamente disgiunte; così per confermare una tal regola tanto necessaria alla pubblica quiete, quei Principi, i quali per prerogativa della loro Nascita possono aver diritto di succedere all' uno, od all' altro Regno, hanno rinunziato solennemente per se, e loro Posteri all' uno de' due; talmente, che questa separazione delle due Monarchie rimase stabilita per Legge Fondamentale degli Stati del Regno, o sia Las Cortes a Madrid li 9. Novembre 1712., e poi confermata nel Trattato a' Utrecht, agli 11. Aprile 1713.; perciò Sua Maestà Cesarea volendo dare l' ultimo compimento ad una sì necessaria, e salutevole Legge, per prevenire ogni sinistro sospetto, e per provvedere alla pubblica tranquillità, accetta, ed accorda tutto ciò, ch' è stato fatto, statuito, e deliberato ad Utrecht circa il diritto, e ordine di Successione alli Regni di Francia, e Spagna; rinunzia tanto per se, che per li suoi Eredi, Discendenti, e Successori Maschi, e Femmine a tutti i Diritti, ed in universale a tutte le pretensioni, quali esse possano essere, senza eccettuarne veruna, a tutti li Regni, Stati, o Paesi

Paesi della Monarchia Spagnuola, de' quali il Re Cattolico è stato riconosciuto per legittimo Possessore ne' Trattati di Utrecht, siccome Essa Maestà Cesarea ne ha fatto stendere, pubblicare, e registrare, nella miglior forma ovunque sia d'uopo, il suo solenne Atto di rinunzia, e ne ha fatto consegnare li soliti Istrumenti a Sua Maestà Cattolica, ed a tutte le parti, che ci hanno interesse.

ARTICOLO IV.

IN vigore di detta Rinunzia, che fece Sua Maestà Cesarea Cattolica a riguardo delle sicurezze di tutta l'Europa, ed anche sul riflesso, che il Signor Duca d'Orleans avea rinunziato a i Diritti, e Ragioni sue per se, e suoi Eredi sopra il Regno di Spagna, con questa condizione, che non potesse l'Imperadore, od alcuno de' suoi Discendenti mai succedere in detto Regno, S. M. Ces. Catt. riconosce il Re Filippo V. per legittimo Re delle Spagne, e Indie, e lo lascia godere, co' suoi Discendenti, Eredi, e Successori, sì Maschi, che Femmine, del pacifico possesso di tutti i Paesi della Monarchia Spagnuola in Europa, nell'Indie, ed altrove; siccome gli è stato accertato ne' Trattati di Utrecht, nè giammai in verun conto lo molesterà direttamente, o indirettamente in detto possesso, nè si assumerà verun Diritto sopra detti Regni, e Provincie.

ARTICOLO V.

IN ricambio delle Rinunzie, e Riconoscimento fatti da S. M. Ces. ne' precedenti due Articoli, il Re Cattolico vicendevolmente rinunzia tanto in nome suo, quanto de' suoi Eredi, Discendenti, e Successori Maschi, e Femmine a S. M. Cesarea, suoi Successori, Eredi, e Discendenti Maschi, e Femmine tutti i Diritti, e Ragioni, niuna affatto eccettuatane, sopra tutti i Regni, Provincie, e Paesi, che attualmente possiede S. M. Cesarea in Italia, e Fiandra, ed appartengonle in vigore del Trattato di Londra, e si spoglia generalmente di tutti i Diritti, Regni, e Provincie, che tempo fa spettavano alla Monarchia Spagnuola tanto in Fiandra, quanto in Italia; tra i quali Paesi intendasi espressamente compreso il Marchesato del Finale ceduto da S.M. Cesarea alla Repubblica di Genova nell'Anno 1723..... sopra di che ha fatto attualmente spedire, pubblicare, ed inserire in ogni miglior forma, e luogo congruo l'Atto di solenne Rinunzia, e consueto Istrumento, fatto sopra di ciò, e consegnato a S. M. Cesarea, ed alle Parti, che hanno pattuito insieme. Rinunzia parimente S. M. Cattolica al Diritto di reversione del Regno di Sicilia alla Corona di Spagna, siccome a tutte le altre azioni, e pretensioni, col pretesto delle quali inquietar potesse direttamente, o indirettamente S. M. Cesarea, suoi Eredi, e Successori, tanto ne' predetti Regni, e Provincie, quanto negli altri Paesi, che attualmente possiede nella Fiandra, Italia, od in qualunque altro Luogo.

ARTICOLO VI.

IN considerazione della Sereniſſima Reina delle Spagne, acconſentì già S. M. Ceſarea, colla riſerva del conſenſo dell'Imperio, il quale poſcia ottenuto, di nuovo acconſente: che ſe mai il Ducato di Toſcana, e quelli di Parma, e Piacenza, riconoſciuti indubitatamente per Feudi Imperiali Maſcolini dalle Parti intereſſate nel Trattato di Londra, vacaſſero per mancanza di Maſchi, e devolveſſero all'Imperadore, ed Imperio, ſuccedano in eſſi, e nelle Terre a' medeſimi ſpettanti in Toſcana, il Figlio Primogenito della detta Reina, e i di lui Diſcendenti Maſchi nati di legittimo Matrimonio, ed in mancanza di eſſi, ſuccedano il Secondogenito, e gli altri ſucceſſivamente Figliuoli d'eſſa Reina co' loro Poſteri nati di legittimo Matrimonio, con Diritto perpetuo di Primogenitura, a norma delle Leggi, e conſuetudini Feudali dell'Imperio. Per ſicurezza di che Sua Maeſtà Ceſarea fece attualmente ſpedire nella forma ſolita a favor d'eſſi Principi le promeſſe Lettere d'aſpettativa, che contengono l'Eventuale Inveſtitura, indi le fece conſegnare al Re Cattolico. Tutto ciò però ſenza verun danno, o pregiudizio di quei Principi, che in oggi poſſeggono i predetti Ducati, e ſalvo ſempre in tutto, e per tutto il lor poſſeſſo tranquillo.

Per altro fu in grado, che il Caſtello di Livorno rimaneſſe in perpetuo, e debba da quì avanti rimaner Porto libero, com' è di preſente.

Promette in oltre, e ſi obbliga il Re Cattolico di cedere, e conſegnare al predetto Principe ſuo, e della Reina Figlio la Fortezza di Porto Longone, inſieme con quella parte d'Iſola dell'Elba, che in eſſa poſſiede, ſubito che nella maniera, e dovuto tempo ſia pervenuto all'attual poſſeſſo del Ducato di Toſcana.

Diredando ſe, e li Re di Spagna ſuoi Succeſſori d'ogni ragione di potere appropriarſi, acquiſtare, o giammai poſſedere veruna coſa de' predetti Ducati; anzi nè pure di aſſumere, o d'eſercitare in qualſivoglia tempo la Tutela del Principe, cui toccheranno eſſi Ducati.

L'Imperadore, ed il Re di Spagna lealmente promettono d'oſſervare, con eſattezza religioſa, quanto rimaſe ſtabilito nella Pace di Londra, circa il non introdurre ne' predetti Ducati proprie Truppe, od aſſoldate da altri durante la vita de' Principi moderni poſſeſſori; coſicchè quando accada l'apertura della Succeſſione all'uno, od all'altro de' due Ducati, poſſa l'Infante Don Carlo impoſſeſſarſene a norma delle lettere d'Eventuale Inveſtitura.

ARTICOLO VII.

Rinunzia S. M. Cattolica per se, e suoi Successori nel Regno, Eredi, e Posteri suoi d' amendue i Sessi in perpetuo al Diritto di Reversione alla Corona di Spagna nel Regno di Sicilia, riserbato a se nell'Istrumento di Cessione stipulato li 10. Giugno 1713. verso il Re di Sardigna, e consegnerà fedelmente a S. M. Ces. le lettere, che chiamansi Reversali fatte sopra di ciò, unite all' Istrumento di Ratificazione di questo Trattato, salvo però a se il Diritto di Reversione dell' Isola, e Regno di Sardigna, che le compete a tenore dell' undecimo Articolo delle Convenzioni seguite tra l' Imperadore, ed il Re di Sardigna.

ARTICOLO VIII.

Promettono, e vicendevolmente si obbligano l' Imperadore, ed il Re Cattolico ad una reciproca difesa, e garantìa di tutti li Regni, e Provincie, che attualmente posseggono, e che in vigore del Trattato di Londra ne vien loro confermato il possesso con quest' Istrumento di pace.

ARTICOLO IX.

Siavi una perpetua obblivione, dimenticanza, e generale abbolizione di tutte quelle cose, che fin dal principio della Guerra furono fatte, commesse in voce, in scritto, od in fatti da' Sudditi d' amendue le Parti, in pubblico, od in segreto; direttamente, o indirettamente, e di questa dimenticanza ne godano tutti, ed ognuno de' Sudditi mentovati di qualunque Stato, dignità, grado, condizione, e sesso, che sieno, tanto Ecclesiastici, quanto Militari, Politici, e Civili, i quali pendente la guerra hanno seguitati gl' interessi dell' uno, o dell' altro Principe: In virtù di che sia lecito, e conceduto a tutti, e ciascheduno di riassumere l' intero possesso, ed usufrutto de' loro Beni, Diritti, Privilegj, Onori, Dignità, ed Immunità, servirsene, e goderle colla stessa libertà, e giustizia con cui le godettero sul principio della Guerra, o da quel punto, in cui si gettarono dall' uno de' due Partiti: Non ostante le Confische, Decreti, e Sentenze pubblicate, fatte, od emanate nel tempo della Guerra, le quali abbiansi per non fatte, e di niun valore. Di più in virtù della stessa abbolizione, e dimenticanza delle cose passate, possano tutti, e ciascheduno de' Sudditi seguaci dell' uno, o dell' altro Partito liberamente restituirsi alla sua Patria, e valersi, e godere de' suoi Beni, come se non mai vi fosse stata Guerra, dando loro un' intiera facoltà d' amministrare, e vendere i loro Beni, o da se medesimi tornando, o per mezzo de' suoi Procuratori, quando eleggansi di star' assen-

afsenti dalla Patria; ed in fomma, di disporre di quelli in qualunque altro modo a lor talento, e come potevano disporne avanti della Guerra. Sieno pure mantenuti interamente, e vicendevolmente riconofciuti nelle Dignità, che ad essi Sudditi furono conferite durante la Guerra.

ARTICOLO X.

PER appianar quelle contese mosse finora per ragion de' Titoli, è stato in grado, che la Sacra Regia Cesarea Cattolica Maestà di Carlo VI. Imperadore de' Romani, e la Sacra Regia Cattolica Maestà di Filippo V. Re delle Spagne, e dell' Indie seguitino a godere per l'avvenire, loro vita durante, que' Titoli dall' una, e dall' altra Maestà assunti. Gli Eredi poi, e loro Succesfori assumano solamente i Titoli de' loro Regni, e Provincie, che posfederanno, astenendosi dagli altri.

ARTICOLO XI.

SIA il Duca di Parma conservato, e mantenuto in posfesso di tutti li suoi Stati, Diritti, ed Azioni nella stessa maniera, in cui trovossi nel tempo, che fu soscritto il Trattato della Quadruplice Alleanza. Circa poi alle pendenze per ragion di Confini di Paese tra la M. S. Cesarea, ed esso Duca, decidansi amichevolmente, col mezzo d' Arbitri da eleggersi da amendue le Parti.

ARTICOLO XII.

SUA Maestà Cesarea promette di difendere, garantire, e se sia d' uopo, mantenere l' ordine di Successione accettato ne' Regni di Spagna, e confermato col Trattato d' Utrecht, e colle Rinunzie parimente seguite in virtù della Quadruplice Alleanza, siccome col presente Istrumento di Pace. A vicenda il Re di Spagna promette di difendere, e garantire l'ordine di Successione stabilito, e promulgato da S. M. Cesarea secondo la mente de' suoi Antenati nella Serenissima sua Famiglia in vigore de' patti antichi della stessa Casa, in forma di perpetuo, indivisibile, ed inseparabile Fidecommesso, e Primogenitura caratterizzato per tutti gli Eredi, e Succesfori di Sua Maestà Maschi, e Femmine; la qual serie di Successione fu accettata con pieno, ed universale consenso degli Ordini tutti, Stati, Regni, Arciducati, Ducati, Principati, Provincie, e Paesi spettanti alla Serenissima Casa d' Austria per ragione d' Eredità, ed indi con comune piacere riconosciuta, e per ultimo con pubblici Istrumenti registrata, come Legge, e prammatica Ordinazione per sempre durevole.

ARTICOLO XIII.

TOccante le Doti delle Sereniſſime Infante Maria, e Margherita, rimane accordato, che l'Ipoteca per quelle coſtituita, cioè le Città, Fortezze, e Terre, dalle quali ricavavanſi i Frutti, ed Uſufrutti in ragione della loro ſorte ſtipulata, ſieno reſtituite, o pure in vece d'eſſe Doti, ed Ipoteca, ſieno pagate a S. M. Ceſarea una volta per ſempre in Danari effettivi la ſteſsa ſorte, e Frutti avanti la morte di Carlo II., quando dopo l'accettazione del Trattato di Londra.

ARTICOLO XIV.

SOpra i debiti contratti da una, e dall'altra Parte, ſi è convenuto, che ſiccome S. M. Ceſ. Catt. pagi i debiti da ſe fatti, o da altri a ſuo Nome in Catalogna, e ſi aſsume l'obbligo di pagar quelli, che finora ſono liquidati; così pure pagherà Sua Maeſtà Regia di Spagna i debiti contratti da' ſuoi Miniſtri a nome del Sereniſsimo Re di Spagna Filippo V. in Fiandra, Milano, Napoli, e Sicilia, e renderà ſoddisfatti i ſuoi Creditori: Al qual'oggetto ſaranno nominati da amendue le Parti, due Meſi dopo la ſoſcrizione della Pace, de' Commeſſarj per ſeparare, e mettere in chiaro i debiti ſopradetti.

ARTICOLO XV.

ESſendoſi anche variamente trattato circa la reſtituzione de' Palazzi eſiſtenti in Roma, Vienna, ed Haya, finalmente ſi è conchiuſo ſopra di eſsi, che il Palazzo dell'Haya ſia compenſato con quello di Vienna: per quello poi di Roma, paghi il Re Cattolico all'Imperadore la metà del ſuo prezzo, o valore.

ARTICOLO XVI.

IN queſto preſente Trattato vengono compreſi quelli, che in termine di un Anno da amendue le Parti di comune conſenſo ſaranno nominati.

ARTICOLO XVII.

LA Pace poi in queſta maniera conchiuſa promettono i Commeſsarj Ceſarei, ed il Regio Ambaſciadore Plenipotenziario, che verrà approvata, e vicendevolmente ratificata in forma dall'Imperadore, e dal Re Cattolico, e che fra due meſi, od anche più preſto, ſe ſi potrà, verranno commutati gl'Iſtrumenti della Ratificazione.

E Perchè le vicendevoli Rinunzie fatte, spesso soprammentovate, formano tra le altre cose la principale, e sincera parte di questo Trattato; benchè queste per altro abbiano già tutto il suo vigore, per essere state ratificate vicendevolmonie in forma solenne, nulladimeno è stato in grado di unirle a questo Trattato per maggior loro confermazione.

✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠✠

NOi Carlo VI., per Clemenza Divina Eletto Imperadore de' Romani sempre Augusto, Rè di Germania, delle Spagne, d'Ungheria, Boemia, Dalmazia, Croazia, Schiavenia, Arciduca d'Austria, Duca di Borgogna, del Brabante, di Milano, di Mantova, Stiria, Carintia, Carniole, Limburgo, Lucemburgo, Gueldria, dell' alta, e bassa Slesia, e VVirtemberg, Principe di Suevia, Marchese del S. R. I., Burgovia, Moravia, alta, e bassa Lusazia, Conte d' Absburgo, Fiandra, Tirolo, Friuli, Kiburgo, Gorizia, e Namur; Langravio d' Alsazia, Signore della Marca Schiavona, Porto Maone, delle Saline, ec. ec. Notifichiamo a tutti quelli, che sono, e saranno: Che dopo l' immatura morte del fu Serenissimo, e Potentissimo Principe Carlo II. di gl. mem. Re delle Spagne, e dell' Indie, insorse a cagione dalla Successione ne suoi Regni, un aspra, e lunga Guerra, la quale per molti anni miseramente afflisse quasi tutta l'Europa, nè valsero mai a comporre interamente quelle pendenze, li Congressi di Utrecht sul Reno, nè quelli di Bada ne' Svizzeri, sicchè non fosse per nascer nuova Guerra in Italia; piacque in fine alla Divina Bontà di far sì, che uniti insieme amichevoli Consigli, e ben discussa, e deliberata la cosa, venissero conchiusi, e sottoscritti alcuni Articoli di Pace, e d' Alleanza in Londra li 2. Agosto 1718. tra noi, ed il Serenissimo, e Potentissimo Re di Francia Lodovico XV. colla direzione del Serenissimo Principe Filippo Duca d' Orleans, Reggente allora della Francia; siccome anche tra il Serenissimo, e potentissimo Re Giorgio della Gran Brettagna, Duca di Brunsvvich-Luneburgo, ed Elettore del S. R. I., i quali Articoli tendono unicamente all' oggetto di vie più rassodare la Pace, già seguita tra essi Principi, e poi a richiamarla, e farla risiorire il più presto, che fosse possibile tra quelli, che per anche sono in lite, e con ciò fosse reso pubblico a tutta l' Europa un tanto benefizio della Pace, col toglier di mezzo tutte le inimicizie, ed odj occulti. Onde per conseguire un fine sì salutevole, strada più sicura non si è trovata, quanto col mezzo di questi Trattati, distesi a norma, e dettame de' precedenti, stabilire nuovamente con Legge immutabile (da cui pende la salute di tutta l' Europa) una perpetua separazione delle Corone di Spagna, e di Francia, e parimente una divisione perpetua della Spagna, e Indie dagli Stati, che in oggi Noi possediamo, e posseder dobbiamo in vigor del

del Trattato, acciocchè collo stabilito equilibrio, e giusta misura delle forze de' Principi in Europa, non accadendo mai l' unione di molte Corone in un stesso Capo, e Linea di Famiglia, si proveggano, e si assicurino gli altri vantaggi, ed emolumenti, tanto a Noi, quanto a que' Principi entrati compagni in esso Trattato d' Alleanza, e di Pace, ed agli altri, che entrar ci vorranno, siccome più diffusamente si contiene ne' detti Articoli di Convenzione.

E perchè questi Trattati sono composti in parte dalla Rinunzia, che Noi far dobbiamo delli Regni di Spagna, ed Indie; perciò per l' innato amor nostro alla Pace, e brama della pubblica salute, e tranquillità, che in Noi prevale ad ogni altra ragione, ed anche per togliere da Noi ogni ansa di sospetto; risolvemmo di cedere alle nostre ragioni ne' Regni di Spagna, e dell' Indie, ed ordinammo a' nostri Plenipotenziarj di soscriver a Londra il Trattato suddetto. Commiserando Noi lo stato lacrimosissimo, e le grandi spese di tanti Popoli, e Nazioni, e la loro strage, se non cedevamo alle preghiere de' Principi Amici, e movendoci poi in appresso que' vantaggi contenuti nel detto Trattato; siamo devenuti alla Cessione, ed alienazione de' Regni di Spagna, e Indie; massimamente che per essa cessione, debbe anche sortire il suo pieno vigore, ed effetto la simile rinunzia, che ha fatta il Serenissimo, e Potentissimo Principe Filippo V. Re delle Spagne, e dell' Indie, alla Corona di Francia, per Se, e suoi Posteri li 5. Novembre 1712. a favore del Serenissimo Duca d' Orleans, la quale passò poi per Legge nella Spagna, ed a cui, come a condizione, sta annessa la nostra Rinunzia. Sieno del pari convalidate quelle Rinunzie, che fecero il Serenissimo Duca di Berry a Marly li 24. Novembre 1712., ed il predetto Serenissimo Duca di Orleans li 19. dello stesso Mese ed Anno a Parigi, che poi furono confermate col Trattato di Utrecht gli 11. Aprile 1713., e con ciò rimanga ordinato, e statuito con immutabil Legge, che non mai in verun tempo le Monarchie di Francia, e Spagna possano unirsi in una stessa Persona, o Linea.

Indotti Noi dunque da tanti motivi di ragioni, e per non ritardare più lungo tempo la tanto bramata Pace, ed universal quiete d' Europa, che credesi consista in questa doppia rinunzia, perciò con maturo consiglio, ed animo deliberato, in vigore delle presenti cediamo, alieniamo, e rinunziamo per Noi, e nostri Eredi, discendenti, e Successori Maschi, e Femmine a tutte le ragioni, diritti, azioni, e pretensioni, che ci competono, o ponno competere ne' Regni di Spagna, e Indie, e ne' Paesi della Corona delle Spagne, i quali col Trattato di Utrecht, e col presente sono stati conceduti al predetto Re delle Spagne; e tutto questo nostro diritto, con certa nostra scienza, liberamente, e spontaneamente in vigore delle presenti alieniamo, e trasportiamo nel prefato Serenissimo Principe Filippo Re delle Spagne, e dell' Indie, e ne' suoi Posteri, Eredi, e Successori, Maschi, e Femine, e questi in qualsivoglia modo mancando, li trasportiamo nella Casa di Savoja, secondo il tenore del predetto Trattato, e l' ordine di suc-

cedere in quello stabilito; cioè nel Serenissimo moderno Re di Sardigna, Duca di Savoja, Principe del Piemonte, Vittorio Amadeo, e ne' suoi Discendenti Maschi, nati di legittimo Matrimonio; e mancando la Linea sua Mascolina, nel Principe Amadeo di Carignano, e ne' suoi Figli, e Discendenti Maschi, nati di legittimo Matrimonio; e mancando pure la Linea sua Mascolina, nel Principe Emanuele di Savoja, e suoi Figli, e discendenti Maschi, nati di legittimo Matrimonio; e mancando anche questi, nel Principe Eugenio di Savoja, e ne' suoi Figli, e Discendenti Maschi, nati di legittimo Matrimonio, come oriundi dall' Infante Caterina Figlia del Re Filippo Secondo. Rinunziando per Noi, e Nostri Eredi, Discendenti, e Successori a tutte le ragioni, e diritti, che a Noi, e ad essi competono, od in qualunque altra maniera competer potessero ne' detti Regni o per ragione di Sangue e per patti antichi, o per Leggi di Regno.

Confermiamo, ed approviamo questa Rinunzia fatta da Noi de' Regni di Spagna, e dell' Indie, volendo, e statuendo, ch' essa abbia forza di Legge pubblica, e di Prammatica Ordinazione, e che per tale da tutti i Nostri Regni, e Suddite Provincie sia accettata, e posta in esecuzione; non ostante qualsivogliansi Leggi, Ordinazioni, Patti, e Consuetudini in contrario; alle quali cose (per quanto concerne quest' Atto) espressamente deroghiamo, supplendo, se ve ne fossero, a tutti i difetti di Diritto, o di Fatto, di Stile, o di Osservanza. Rinunziando pure a tutti i benefizj della Legge, e specialmente alla Restituzione in intero, siccome a tutte le immaginabili eccezioni, anche di enorme, ed enormissima lesione, cui, ed alle quali cose tutte, con deliberato animo, spontaneamente, e di certa nostra scienza rinunziamo, e quelle vogliamo considerarsi per rigettate, rinunziate, e nulle; promettendo seria, e santamante di lasciar, che con pacifico, e tranquillo possesso goda il prefato Moderno Principe Re delle Spagne, e dell' Indie, suoi Successori, ed Eredi, i detti Regni, nè mai, in vigore di questa Rinunzia, turbarli, e molestarli coll' Armi, o con qualunque altro modo in verun tempo; anzi la Guerra, che loro fosse mossa da Noi, o da' Nostri Successori per ricuperare i Regni predetti, fin da questo momento la chiamiamo illecita, ed ingiusta: all' incontro quella, che a Noi da Essi, o mancando Essi, da quelli, che sono chiamati nella Successione di questi Regni, per cagione di sua difesa ci fosse mossa, la pronunziamo lecita, e giusta. Che se per avventura mancasse a quest' Atto di Nostra Rinunzia qualche cosa di più, vogliamo che a ciò sia supplito, e suppliamo col predetto Trattato di Londra ultimamente seguito, ch' è l' unica base, norma, e regola di questa rinunzia. Promettendo colla Nostra Cesarea-Regia, ed Arciducal Parola, che tutte quelle cose, le quali si contengono in quest' Istrumento di Alienazione, e Rinunzia, le osserveremo santamente, e religiosamente, e faremo opera, che da Noi, e da' Nostri Posteri, Successori, o Sudditi sieno osservate. In fede di che, e per maggior forza, e vigore alla presenza degl' infrascritti Testimonj abbiamo firmato, toccando il Santo Vangelo, quest' Atto di Alie-

Alienazione, Cessione, e Rinunzia col Giuramento della Mano, dal qual Giuramento non mai chiederemo assoluzione, nè, se verrà chiesta, od esibita da un altro, l'ammetteremo, ed il presente instrumento di Rinunzia soscritto di Nostra propria Mano, e munito col Cesareo-Regio, ed Arciducal Sigillo, lo abbiamo deposto tra le Mani del Serenissimo, e Potentissimo Re della Gran Brettagna, acciocchè sia consegnato al Serenissimo, e Potentissimo Re delle Spagne a quel tempo, ed in quella maniera prescritta nel suddetto Trattato. Dato in Vienna li 16. Settembre 1718., de' nostri Regni, del Romano il settimo, delle Spagne il decimo sesto; dell'Ungheria poi, e Boemia l'ottavo.

CARLO.

I TESTIMONJ FURONO

L'Altezza del Sig. Giovanni Leopoldo del S. R. I. Principe di Trauthson, Go: di Falkenstein, Libero Barone di Sperchen, e Scrottenstein, Signore di Martinitz, Kraylovviz, Tschechtiz, Krzysaudou, Hammerstatt, Gablou, Zabradka, Nauschlos, e Boemo Rudolez, Goldegg Pielbagg, Friesing E del Castello d' Aggspach sul Danubio, Prefetto Ereditario della Corte dell' Austria inferiore, Marescíallo Ereditario del Contado del Tirolo, Cavaliere del Toson d' Oro, ed intimo attual Consigliere della Sac. Ces., e Regia Cattolica Maestà.

L' Eccellentissimo, ed Illustrissimo Signore Filippo Lodovico del S. R. I. Conte di Sinzendorff, Tesoriere Ereditario del S. R. I., Libero Barone di Ernsbruun, Signore di Gfoll, dell' alto Seloviz, ec., Burgravio di Rheineck, Supremo Scudiere Ereditario, e Scalco nell' Alto, e Basso Arciducato d' Austria, Coppiere Ereditario nell' Austria, sull' Anaso, Cavalier del Toson d' Oro, Cameriere della Sac. Ces. Catt. R. Maestà, e Cancelliere Aulico nelle Provincie Austriache della predetta Maestà.

L' Eccellentissimo, ed Illustrissimo Sig. Gundacaro Tommaso del S. R. I. Conte di Staremberg, di Schaumburg, e VVaxemberg, Signore della Giurisdizione di Eschelberg, Liechtenhag, Rottenegg, Freystact, Haut, Obervvalsee, Senfftenberg, Bodendorff, e Hatvvan, Cavaliere del Toson d' Oro, Intimo Attual Consigliere della Sacra Ces. Catt. Maestà, e Maresciallo Ereditario nell' Alto, e Basso Arciducato d' Austria.

Il Reverendissimo D. Francesco Antonio Folch di Cardona, Arcivescovo di Valenza, attual Consigliere di Stato della Cesarea Regia Cattolica Maestà, e Primo Presidente del Consiglio di Spagna.

Parimente l' Eccellentissimo, ed Illustrissimo Sig. Rocco Conte Stella, Consigliere di Stato di Sua Cesarea Regia Cattolica Maestà, e Supremo Consigliere del Consiglio di Spagna.

E perchè io infrascritto Consigliere Aulico della Cesarea Regia Cattolica Maestà, Segretario di Stato e Referendario, con Cesarea, ed Arciducale autorità, creato pubblico Notajo per quest' Atto, udij, e vidi fare queste cose; perciò in fede della verità, mi sottoscrissi col mio nome, e vi posi il mio Sigillo nell' Anno, Mese, e giorno come sopra.

Luogo del Sigillo.

✠

Giovanni Giorgio Buol,
del S. R. I. E.

NOi Filippo per la DIO grazia Re di Castiglia, Leone, Aragona, delle due Sicilie, e di Gerusalemme, Navarra, e Granata, Toledo, Valenza, Galizia, Majorica, Siviglia, Sardigna, Cordova, Corsica, Murcia, Jaen, Algarvves, Algeri, Gibilterra, delle Canarie, Indie Orientali, ed Occidentali, e del Continente del Mar Oceano, Arciduca d' Austria, Duca di Borgogna, Brabante, Milano; Conte d' Absburgo, Fiandra, Tirolo, e Barcellona; Signore di Biscaja, e Molina, ec. Notifichiamo a tutti quelli, che sono, e saranno: Che dopo l' immatura morte del fu Serenissimo, e Potentissimo Principe Carlo II. di gl. mem. Re delle Spagne, e dell' Indie, insorse a motivo della Successione ne' suoi Regni un' aspra, e lunga Guerra, la quale per molti Anni miseramentte afflisse quasi tutta l' Europa, nè valsero mai, a comporre interamente quelle pendenze, li Congressi di Utrecht sul Reno, nè quelli di Bada ne' Svizzeri, sicchè non fosse per nascer nuova Guerra in Italia: piacque in fine alla Divina Bontà di far in maniera, che uniti insieme amichevoli Consigli, e ben discussa, e deliberata la cosa, venissero conchiusi, e sottoscritti alcuni Articoli di Pace, ed Alleanza in Londra li 2. Agosto 1718., tra il Serenissimo, e Potentissimo Re di Francia Lodovico XV. colla direzione del Serenissimo Principe Filippo Duca d' Orleans Reggente allora della Francia, ed il Serenissimo, e Potentissimo Re Giorgio della Gran Bretagna Duca di Brunsvvich, Luneburgo, ed Elettore del S. R. I., i quali Articoli tendono unicamente all' oggetto di vie più rassodare la Pace, già seguita tra essi Principi, e poi a richiamarla, e farla risiorire il più presto, che fosse possibile tra quelli, che per anche sono in Lite, e con ciò fosse reso pubblico a tutta l' Europa un tanto benefizio della Pace, col toglier di mezzo tutte le inimicizie, ed odij occulti. Onde per conseguir un fine sì salutevole, strada più sicura non si è trovata, quanto col mezzo di questi Trattati, distesi a norma, e dettame de' precedenti, stabilire nuovamente con Legge immutabile (da cui pende tutta la salute d' Europa) una perpetua separazione delle Corone di Francia, e Spagna, acciocchè collo stabilito equilibrio, e giusta misura delle forze de' Principi in Europa, non accadendo mai l' unione di molte Corone in uno stesso Capo, e Linea di

Fa-

Famiglia, si provedano, e si assicurino gli altri vantaggi, ed emolumenti tanto a Noi, quanto a que' Principi compagni in esso Trattato d' Aleanza, e di Pace, od a quelli, che già vi entrarono, siccome più diffusamente si contiene ne' detti Articoli di Convenzione.

E perchè questi Trattati sono costituiti in parte dalla Rinunzia, che Noi far dobbiamo de' Regni, Paesi, e Provincie, le quali già possiede Sua Maestà Cesarea in Italia, ed in Fiandra, o pure, che in vigore del presente Trattato le toccheranno; e dall' alienazione delle universali ragioni ne' Regni, e Provincie d' Italia, che una volta appartenenero alla Monarchia Spagnuola.

Perciò per l' innato amor Nostro alla Pace, e per la brama della pubblica salute, e tranquillità, che in Noi prevale ad ogni altra ragione; ed anche per togliere da Noi ogni ansa di sinistro sospetto; risolvemmo di cedere alle Nostre ragioni ne' detti Regni, Paesi, e Provincie, accettando il detto Trattato delli 26. Gennajo passato in Madrid, che poi di Nostr' Ordine fù solennemente fatto, e soscritto all' Haya li 17. Febbrajo prossimo scorso dal Nostro Plenipotenziario, perchè commisserammo lo stato lagrimosissimo, le grandi spese di tanti Popoli, e Nazioni, e la loro Strage, se non cedevamo alle preghiere de' Principi Amici: Ci mosfero poi anche i vantaggi contenuti nel detto Trattato, perlocchè siamo devenuti alla Cessione, ed alienazione d' essi Regni, Paesi, Provincie, e Regni; massimamente, che per la Cesarea Rinunzia alli Regni di Spagna, ed Indie, debbe anche sortire il suo pieno vigore ed effetto parimente la Rinunzia, che Noi abbiamo fatta co' Nostri Posteri alla Corona di Francia, sotto li 5. Nevembre 1712. a favore del Serenissimo Duca d' Orleans, la quale passò per Legge nella Spagna, ed è appoggiata, come per condizione, alla Rinunzia di Sua Cesarea Maestà. Rimangono del pari convalidate quelle Rinunzie, che fecero il fù Serenissimo Duca di Bery li 29. Novembre 1712. a Marly, ed il predetto Signor Duca d' Orleans li 19. dello stesso Mese, ed Anno a Parigi, che poi furono confermate col Trattato d' Utrecht gli 11. Aprile 1713., e con ciò rimanga ordinato, e statuito con immutabil Legge, che non mai in verun tempo le Monarchie di Francia, e Spagna possan unirsi in una stessa Persona, o Linea.

Indotti Noi dunque da tanti motivi di ragioni, e per non ritardare più lungo tempo la tanto bramata Pace, ed universal quiete d' Europa, che credesi consista in questa doppia Rinunzia; perciò con maturo consiglio, ed animo deliberato, in vigore delle presenti cediamo, alieniamo, e rinunziamo per Noi, e Nostri Successori, Discendenti, e Posteri Maschi, e Femine, a tutte le Ragioni, Diritti, Azioni, e Pretensioni, che ci competono, o potessero competere negl' infrascritti Regni, Paesi, e Provincie presentemente possedute da Sua Maestà Cesarea in Italia, e nella Fiandra, o che in vigore del predetto Trattato avrà a possedere; tra le quali, oltre al Marchesato del Finale ceduto da Sua Maestà Cesarea nel 1713. alla Repubblica di Genova, intendonsi anche specificamente compresi li Regni di Sicilia, e Sardigna a tenor delle Leg-

gi

gi espresse nel Trattato, cioè che il Regno, ed Isola di Sicilia debba restare presso a Sua Maestà Cesarea, suoi Eredi, Successori, e Posteri in Perpetuo, rimovendo affatto ogni diritto di Reversione alla Corona di Spagna: il Regno poi, ed Isola di Sardigna debba dalla stessa Corona di Spagna esser consegnato, e retroceduto, dal punto, che fu occupato dal Re di Sardigna, Duca di Savoja; riserbandoci però il diritto di Reversione alla predetta Corona di Spagna, se mai venisse il caso, che mancasse la Posterità, e Parentela d' Esso Serenissimo Re di Sardigna. E tutte queste nostre ragioni ne' predetti Regni, Paesi, e Provincie attenenti già alla Monarchia Spagnuola, ed in oggi possedute, o da possedersi da Sua Maestà Cesarea in vigore delle presenti, a Lei, e Suoi Eredi, Successori, e Posteri, Maschi, e Femine trasferiamo, ed alieniamo con certa nostra scienza, spontaneamente, e liberamente, Rinunziando per Noi, e Nostri Eredi, Discendenti, e successori, a tutte le Ragioni, e Diritti, che a Noi, e ad Essi competono, od in qualunque altra maniera competer potessero ne' detti Regni, o per ragione di Sangue, o per patti antichi, o per Leggi di Regno.

Confermiamo, ed approviamo questa Rinunzia fatta da Noi de' Regni, Isole, Paesi, e Provincie in Italia, ed in Fiandra, volendo, e statuendo, che essa Rinunzia abbia forza di Legge pubblica, e di Prammatica Ordinazione, e che per tale da tutti i Sudditi de' Nostri Regni, e Provincie, e spezialmente da tutti gli Ordini del Regno, detti comunemente Las-Cortes, sia accettata, e posta in esecuzione; non ostante qualsivogliansi Leggi, ordinazioni, Patti, e Consuetudini in contrario, alle quali cose [per quanto concerne quest' Atto] espressamente deroghiamo, supplendo, se ve ne fossero, a tutti i difetti di Dritto, o di Fatto, di stile, o di osservanza: rinunziando pure a tutti i benefizj della Legge, e particolarmente alla Restituzione in intero, siccome a tutte le immaginabili eccezzioni, anche di enorme, e di enormissima lesione; cui, ed alle quali cose tutte con deliberato animo, spontaneamente, e di certa nostra scienza rinunziamo, e quelle vogliamo considerarsi per rigettate, rinunziate, e nulle; promettendo seria, e santamente di lasciare, che con pacifico, e tranquillo possesso goda Sua Maestà Cesarea, suoi Posteri, Eredi e Successori d' amendue i Sessi, li detti Regni, Principati, Paesi, e Provincie, che già tempo appartennero alla Corona di Spagna, e già attualmente possegonsi da Sua Maestà Cesarea, e le abbiamo ceduto in vigore del Trattato; nè mai, mediante questa Rinunzia, turbar Essa, od essi, e molestarli coll' Armi, o con qualunque altra cosa in verun tempo; anzi la Guerra, che loro fosse mossa da Noi, o da' Nostri Successori per ricuperar i predetti Regni, Paesi, e Provincie sin da questo momento la chiamiamo illecita, ed ingiusta; all' incontro quella, che a Noi da essi; o mancando essi, da quelli, che sono chiamati alla Successione di questi Regni, Paesi, e Provincie per cagione di sua difesa ci fosse mossa, la pronunziamo lecita, e giusta. Che se per avventura mancasse a quest' Atto di nostra

Rinunzia qualche cosa di più, di quello, che qui sta espresso, vogliamo, che a ciò sia supplito, e suppliamo col predetto Trattato di Londra ultimamente seguito, ch' è, e debb' esser in tutto l' unica base, norma, e regola di questa rinunzia. Promettendo Noi in parola di Re, che tutte quelle cose, le quali contengonsi in quest' istrumento di Cessione, le osserveremo santamente, e religiosamente, e faremo in maniera, che da Noi, e da' Nostri Posteri, Successori, e Sudditi vengano osservate.

In fede di che, e per maggior forza, e vigore, abbiamo comandato, che sia disteso quest' Atto di Rinunzia, e Cessione, interponendovi il Corporal giuramento, col toccar i Santi Vangelj, dal quale non mai chiederemo l' assoluzione, nè, se verrà chiesta, od esibita, l' ammetteremo. Il presente Istrumento di Rinunzia l' abbiamo soscritto di proprio pugno davanti all' infrascritto Nostro Segretario di Stato, creato con Regia autorità Notajo pubblico per quest' Atto, e poi lo abbiamo munito col Real nostro Sigillo, in presenza de' Testimonj, cioè: D. Carlo di Borza, e Zentellas Patriarca dell' Indie, nostro Gran Cappellano, e Limosiniere. D. Restaino Cantelmo Duca di Popoli, Cavaliere dell' Insigne Ordine del Toson d' Oro, e dello Spirito Santo, Generale de' nostri Eserciti, e Capitano delle Nostre Regie Guardie del Corpo. D. Alvaro Bazan, e Benavides, Marchese di Santa Croce, Intimo Cameriere della Nostra Real Camera, e Maestro di Casa della Serenissima Reina. D. Idelfonso Manrique Duca d' Arco parimente intimo Cameriere della Real Nostra Camera, e Gran Cacciatore. D. Vittorio Amadeo Ferreri Fieschi, Principe di Masserano, Cavaliere dell' Insigne Ordine del Toson d' Oro, Intimo Cameriere della Nostra Real Camera, e Tenente Generale de' Nostri Eserciti. Quest' Istrumento di Rinunzia sarà permutato con un altro simile di Sua Maestà Cesarea. Dat. nel Monistero Regio di San Lorenzo li 22. Giugno 1720,

Luogo del Sigillo.

✠

FILIPPO RE.

Io Giosesso Grimaldo, Marchese di Grimaldo, Cavaliere dell' Ordine di San Iacopo, Rivera, ed Arecual, Commendatore nello stess' Ordine, Intimo Cameriere della Regia Camera, Primo Segretario di Stato, e dell' universale Dispaccio, Referendario, e Notajo Pubblico, fui presente alla sottoscrizione di questo Istrumento, ed a tutte le cose in esso espressevi. In fede di che mi son sottoscritto col proprio Nome, nel Regio Monistero di San Lorenzo li 22. Giugno 1720. Giosesso Grimaldo.

ARTICOLO XIX.

In fede, e forza di che tanto li Commessarj Cesarei, quanto il Regio Ambasciadore Plenipotenziario hanno sottoscritti di pugno i presenti Articoli, e muniti co' loro Sigilli. Dat. in Vienna d' Austria li 30. Aprile 1725.

Luogo de' Sigilli.

✠ *Eugenio di Savoja.* ✠ *Gio. Guglielmo Baron di Ripperda.*

✠ *Filippo Lodovico Conte di Sinzendorff.*

✠ *Gundacaro Conte di Staremberg.*

PLE-

ISTRUMENTO DI PACE

A Nome della Sacra Cesarea Cattolica Maestà, e del Sacro Romano Imperio da una, e della Sac. Regia Catt. Maestà dall' altra parte.

Soscritto a Vienna in Austria li 7 Giugno A. C. MDCCXXV.

In Nome della Sacrosanta Trinità, Padre, Figliuolo, e Spirito Santo.

Sia noto a tutti, e ad ognuno in particolare, a cui appartiene, o può appartenere in qualsivoglia maniera.

AVendo dovuto unirsi il Sacro Romano Imperio alla Sacra Cesarea Maestà nella Guerra insorta in quasi tutta l' Europa, per cagione della morte del fu Serenissimo Carlo II. Re delle Spagne, e per la Successione ne' di lui Regni; seguì poi la Pace tra la maggior parte delle Potenze guerreggianti, mediante il Trattato prima di Utrecht, poi di Bada, e per ultimo di Londra, li 2. Agosto, 22. Luglio dell' Anno 1718, nè altro più ci mancava, che coll' ispirazione Divina, nelle di cui mani stanno i cuori de' Principi, si stabilisse anche la Pace tra la Sacra Maestà Cesarea Cattolica, ed il S. R. I. da una parte, e la Sacra Maestà Regia Cattolica dall' altra, la quale per varie vicende delle cose non si era potuta finora col trattato di Cambray ridurre al fine bramato. Perlochè il Prefato Re delle Spagne ad oggetto di compiere un sì grande affare colla Cesarea Maestà, ed il S. R. I., spedì alla Corte Imperiale uno Straordinario suo Ministro, e Plenipotenziario Spagnuolo sufficientemente munito, cui prestò pronto orecchio la Cesarea Maestà Cattolica per terminare quest' opera tanto salutevole, e necessaria al Mondo Cristiano, a norma del sincero amore, ed affetto, che porta al comun bene di tutta l' Europa; quindi a suo nome, e del S.R.J., in vigore della Plenipotenza, ed a requisizione degli Stati dell' Imperio sotto li 9. Dicembre dell' Anno 1721. nominò li suoi Intimi Consiglieri di Stato, cioè.

L' Altezza del S. R. I. Signor Principe Eugenio di Savoja, e Duca del Piemonte, Cavaliere del Toson d' Oro, suo Presidente del Consiglio Aulico di Guerra, Luogo Tenente Generale, suo Maresciall.

lo di Campo, e del S. R. I., e Vicario Generale de' suoi Regni, e Stati Ereditarj d'Italia.

E gl'Illustrissimi, ed Eccellentissimi Signori.

Filippo Lodovico del S. R. I. Conte di Sinzendorff, Tesoriere Ereditario del S. R. I., libero Barone di Ernstbrunn, Signore di Dynast, Gfoll, dell'alto Seloviz, Porliz, Sabor, Mulzig, Loos, Zaan, e Droskau; Burgravio di Rheineck, Supremo Scudiere Ereditario, e Scalco nell'alto, e basso Arciducato d'Austria, Coppiere Ereditario nell'Austria sull'Anaso, Cavaliere del Toson d'Oro, e Cancelliere Aulico nelle Provincie Austriache della Sacra Cesarea Maestà.

Gundacaro Tommaso del Sacro Romano Imperio Conte, e Signore di Starhenberg, di Schaumbug, e VVaxenberg, Signore delle Giurisdizioni di Eschelberg, Liectetenhag, Rotenegg, Freystatt, Haus, Obervassee, Senfftenberg, Bodendorff, e Hatvvan; Cavaliere del Toson d'Oro, e Supremo Maresciallo Ereditario del basso, ed alto Arciducato d'Austria.

Ernesto Federigo del Sacro Romano Imperio Conte di VVindischgraz, libero Barone di VVallenstein, e di Valle, Signore delli Dominj di S. Pietro in Isola, Roten-Lotha, e Leopoldsdorff, Supremo Ereditario Cavallerizzo Maggiore per lo Ducato di Stiria, Cavaliere del Toson d'Oro, o Presidente del suo Imperiale Aulico Consiglio.

Federigo Carlo del Sacro Romano Imperio Conte di Schonborn, Bucheimb, VVolffsthal, del Sacro Romano Imperio Signore di Reichelsberga, ed Heppenheimb, e Conte di VVisentheid, Signore di Collersdorff, Schonborn, Appersdorff, VVeirburg, e Parschenbrunn, VVeiler, Geubach, Pommersfelden, ec. Supremo Ereditario Scalco nell'Arciducato dell'Austria Inferiore, e sopra l'Anaso, Coadiutore dell'Imperiale Chiesa di Bamberga, e Vice-Cancelliere Aulico di sua Maestà Cesarea, e del Sacro Romano Imperio.

In qualità di suoi Straordinarj Ambasciadori, e Plenipotenziarj Cesarei, e li munì con sufficiente Mandato, e Plenipotenza di agire, trattare, conchiudere, e sottoscrivere.

Secondochè la Sua Sac. Regia Catt. Maestà per suo Ambasciadore Spagnuolo Straordinario nominò

L'Illustrissimo, ed Eccellentissimo Sig. Giovanni Guglielmo, Baron di Ripperda, Signore di Jensema, Enghelenburg, Poelgust, Koudekente, e Fervvert, Giudice Ereditario di Humsterlant, e di Campen.

E lo munì con sufficiente Mandato, e Plenipotenza d'agire, trattare, conchiudere, e sottoscrivere.

Onde i prefati Signori Ambasciadori Straordinarj e Plenipotenziarj, dopo permutate tra di essi le Lettere delle loro Commessioni, ed abboccatisi insieme; convennero nelle seguenti Leggi, ed Articoli di Santa Pace.

AR-

ARTICOLO PRIMO.

Siavi una Pace costante, una vera, perpetua, ed universale Amicizia, tra Sua Cesarea, e Cattolica Maestà, suoi Successori, tutt' il Sacro Imperio Romano, tutti, e cadauno d'esso, Elettori, Principi, Stati, Ordini, Vassalli, Protetti, e Sudditi da una parte; e Sua Sacra Regia Cattolica Maestà, suoi Eredi, Successori, Protetti, e Sudditi dall'altra: e questa Pace si osservi, e si colti vi in tal maniera, che niuna delle Parti sotto qualsivoglia pretesto, ò pretesa macchini veruna ingiuria, spesa, o danno all'altra, o pure possa, e debba prestare verun consiglio, od ajuto sotto qualunque nome, o colore a chiunque si sforzasse di macchinarlo; anzi piuttosto ognuna delle Parti seriamente promuova l'utile, l'onore, e il vantaggio dell'altra, non ostanti qualsivogliansi cose in contrario pattuite, od Alleanze in qualunque maniera fatte, o da farsi in avvenire.

ARTICOLO SECONDO.

Siavi un reciproco perpetuo Armistizio, e dimenticanza di tutte quelle cose, che da una parte, e l'altra, durante la Guerra, o per cagion di essa, ostilmente sono state fatte; talmente, che nè di esse, nè per motivo di verun'altra cosa, l'una Parte direttamente, o indirettamente per via di Giure, o di Fatto permetta, che all'altra sia recata molestia alcuna.

Godano in oltre di quest'Armistizio, e del vantaggio, ed effetto di esso tutti i Vassalli, Protetti, e Sudditi d'amendue le Parti; dichiarando di più, che tutte quelle cose, le quali furono statuite nel Trattato di Neutralità all'Haya nel 1713. circa i Principi, Vassalli, e Sudditi dell'Imperio in Italia, e nella Pace di Bada seguite, e confermate col Re di Francia nell'Articolo trentesimo; abbiansi per ripetute nel presente Trattato, ed osservinsi inviolabilmente da ciascheduna delle Parti.

ARTICOLO TERZO.

In vigore di questo Trattato restituiscansi, e s'intendano restituiti li Commerzj dal giorno della soscritta Pace tra Sua Cesarea Cattolica Maestà, l'Imperio, e la Sacra Regia Cattolica Maestà, e Regni di Spagna suoi Sudditi, la quale vi fu prima della Guerra, e godano con piena sicurezza in Terra, ed in Mare vicendevolmente tutti, ed ognuno Cittadini, ed Abitanti, spezialmente quelli delle Città Imperiali, ed Emporj Anseatici de' diritti, immunità, privilegj, ed emolumenti goduti già avanti la Guerra.

ARTICOLO QUARTO.

ACconsente Sua Maestà Cesarea, e Cattolica per se, e per il S. R. I. che accadendo che vacasse per difetto di Linea Maschile li Ducati di Toscana, Parma, e Piacenza, indubitati Feudi dell' Imperio, appartenenti alle antiche ragioni d' Imperiale Superiorità, riconosciuti per tali dalle Parti, che fecero la Pace nel Trattato di Londra dell' Anno 1718., possa il Figlio del Serenissimo Re delle Spagne, e Primogenito della vivente Reina, nata Principessa di Parma, ed i suoi Discendenti Maschi nati di legittimo Matrimonio; e questi mancando, il Secondogenito, od altri dopo di lui nati dal predetto Re, e Reina, colli loro Posteri Maschi, di legittimo Matrimonio nati, o che nasceranno, succedano in tutti i detti Ducati, e Provincie, a tenore delle già concesse Lettere d' aspettativa, che contengono l' eventuale Investitura.

Rimanendo però in perpetuo la Fortezza di Livorno, Porto libero, com' è di presente.

Promette in oltre il Re Cattolico, che accadendo il caso sopraccennato, caderà al Principe Infante suo Figlio la Città di Porto-Longone, con quella parte, che possiede dell' Isola dell' Elba.

Nè esso Re, od altro Successore nel Regno di Spagna potrà agir la Tutela del Principe, che possederà tutti, o l' uno di questi Ducati, e non potrà acquistare, ritenersi, o possedere cosa alcuna in essi Ducati, od in Italia.

E di osservare in oltre religiosamente lo stabilito già nel Trattato di Londra al Quinto Articolo, cioè di non introdurre ne' predetti Ducati Truppe sue proprie, o pur pigliate al suo Soldo da altri; cosicchè quando venga il caso per l' apertura dell' uno, o dell' altro di que' Ducati, possa il Principe Infante D. Carlo pigliar di quello il possesso, secondo le Lettere dell' eventuale Investitura, il tenor delle quali abbiasi quì per ripetuto, ed inserto in tutti, e ciascheduno de' suoi Punti, Articoli, Clausole, e Condizioni.

ARTICOLO QUINTO.

IN questa Pace inchiuderansi tutti quelli, i quali dopo permutata la ratificazione di essa, verranno nel termine di sei Mesi nominati di comune consenso dall' una, o dall' altra delle Parti.

ARTICOLO SESTO,

UNA tal Pace così conchiusa, promettono gli Ambasciadori Cesarei, e quello del Re di Spagna, che siccome quì è stata vicendevolmente maneggiata, così da Sua Maestà Cesarea, e Cattolica, e da Sua Maestà Regia Cattolica, verrà approvata, e quì poi sarà reci-

reciprocamente commutata nel termine di tre Mesi, che cominceranno oggi, ed anche più presto, se si potrà; facendosene pubblico Istromento delle ratificazioni.

In fede, e vigore delle quali cose tutti li mentovati Ambasciadori Plenipotenziarj Cesarei, e Regio Spagnuolo, hanno di propria mano soscritti i presenti Articoli, munendoli co' loro Sigilli. In Vienna d' Austria li 7. del Mese di Giugno, Anno mille settecento venticinque.

Luogo de' Sigilli.

✠ *Eugenio di Savoja.* ✠ *J.G. Baron di Ripperda.*
✠ *Filippo Lodovico Conte di Sinzendorff.*
✠ *Gundacaro Conte di Staremberg.*
✠ *Ernesto Federigo Conte di VVindischgraz.*
✠ *Federigo Carlo Conte di Schonborn.*

ARTICOLO SEPARATO.

E' Stato in grado di convenire con quest' Articolo separato, che non sieno di verun pregiudizio ad amendue le Parti i Titoli assunti dall' una, e dall' altra in questo Trattato: così pure, che quest' Articolo separato, abbia tutta la sua forza, come se fosse inserto nel medesimo Trattato, e perciò debba anch' esso venire ratificato. In fede di che i preaccennati Plenipotenziarj hanno parimente soscritto quest' Articolo separato. In Vienna d' Austria li 7. del Mese di Giugno, Anno mille settecento venticinque.

Luogo de' Sigilli.

✠ *Eugenio di Savoja.* ✠ *J.C. Baron di Ripperda.*
✠ *Filippo Lodovico Conte di Sinzendorff.*
✠ *Gundacaro Conte di Staremberg.*
✠ *Ernesto Federigo Conte di VVindischgraz.*
✠ *Federigo Carlo Conte di Schonborn.*

PLENIPOTENZA CESAREA.

CARLO SESTO, per Divina Clemenza Eletto Imperadore de' Romani sempre Augusto, Re di Germania, di Castiglia, d' Aragona, di Leon, delle due Sicilie, di Gerusalemme, d' Ungheria, di Boemia, di Dalmazia, di Croazia, di Schiavonia, di Navarra, di Granata, di Toledo, di Valenza, di Galizia, di Majorica, di Siviglia, di Sardigna, di Cordova, di Corsica, di Murcia, di Jaen, d' Algarves, d' Algeri, di Gibilterra, dell' Isole Canarie, dell' Indie, e Terra-

Terra-Ferma, del Mar Oceano, Arciduca d' Austria, Duca di Borgogna, del Brabante, di Milano, della Stiria, della Carintia, della Carniola, di Limburgo, di Lucemburgo, della Gueldria, di VVirtemberg, dell' alta, e bassa Slesia, della Calabria, di Atene, e di Patrasso; Principe di Svevia, di Catalogna, e d' Austria; Marchese del Sac. Rom.Imp., di Burgau, di Moravia, dell' alta, e bassa Lusazia; Conte d' Ausburgo, della Fiandra, del Tirolo, del Friuli, di Kiburgo, di Gorizia, e d'Artesia; Lantgravio d' Alsazia; Marchese d' Oristan, di Gozziano, di Namur, del Rossiglione, e di Cerdagna; Signore della Marca Schiavona, di Porto Maone, di Biscaglia, di Molina, delle Saline, di Tripoli, di Malines, ec. Notifichiamo, ed attestiamo, che il Serenissimo, e Potentissimo Sig. Principe Filippo V. Re Cattolico delle Spagne, e dell' Indie ha mandato tempo fa alla Cesarea nostra Corte un suo Straordinario Ministro munito di Plenipotenza per istabilire, e perfezionare con ogni possibile, e miglior modo il grande affare della Pace universale pendente in Cambray da alcuni Anni in quà; Perlocchè Noi ancora col solito nostro amore, e desiderio della salute, e pubblico bene, bramando onninamente, e di buon cuore la sopraddetta Pace, la quale resta a farsi tra Noi, il Sacro Romano Imperio, e la Corona di Spagna, per riparare la comune tranquillità di tutta l' Europa; in vigore del pubblico consenso, e richiesta di tutti gli Elettori dell' Imperio, Principi, e Stati in data di Ratisbona li 9. Dicembre 1722. ci siamo affidati della prudenza, fede, destrezza, ed esperienza nell'uso de' Negoziati de'Nostri Intimi Consiglieri Cesarei, cioè dell' Illustrissimo Principe Eugenio di Savoja, e Piemonte, Cavaliere del Toson d' Oro, Presidente del Consiglio Aulico di Guerra, Luogotenente Generale nostro, Maresciallo di Campo del Sacro Romano Imperio, Consanguineo, e Principe nostro Carissimo, ec., e degl' Illustri, e Magnifici Nostri, e del Sacro Romano Imperio fedeli diletti, Filippo Lodovico Conte, e Signore di Sinzendorff, del Sacro Romano Imperio Tesoriere Ereditario, Cancelliere Aulico delle nostre Austriache Provincie, Cavaliere del Toson d' Oro, ec., Gundacaro, e Tommaso Conte, e Signore di Starhemberg, Presidente della Ministral Nostra Banca di Deputazione, Cavalier del Toson d' Oro, ec. Ernesto Federigo Conte di VVindischgraz, Presidente del nostro Imperiale Aulico Consiglio, Cavaliere del Toson d' Oro, ec., e Federigo Carlo Conte di Schönborn, Bucheim, VVolffsthall nostro, e del S. R.I. Vice-Cancelliere, Coadjutore dall' Imperial Chiesa di Bamberga, ec., e li medesimi abbiamo deputati, nominati, e costituiti, siccome in vigor delle presenti deputiamo, nominiamo, e costituiamo nostri Ministri Imperiali Straordinarj, e Plenipotenziarj, benignamente loro commettendo, e spezialmente comandando, e dando ad essi di più in vigore delle presenti un pieno potere, autorità, ed intera facoltà, o uniti, o disgiunti, acciocchè conferir possano sopra il pred. fine col mentovato Ministro Straordinario, e Plenipotenziario, Regio Spagnuolo legittimamente, e bastevolmente mu-

munito; e per noi, per il S.R.I., e a nostro Cesareo Nome, e del Sacro Imperio [in vigore del preaccennato consenso] possano maneggiare, conchiudere, e soscrivere il Trattato di Pace, e sopra di esso stenderne opportuno Istrumento, spedirlo, e consegnarlo; siccome anche possano agire tutte, e ciascheduna cosa, stipulare, promettere, conchiudere, e soscrivere gli Atti, colle loro dichiarazioni; commutare gli distesi Istrumenti delle pattuite cose, e far liberamente ancora tutte quelle, che conoscansi spettare al presente Trattato, come se Noi il facessimo in persona, o far potessimo, ancorchè d' uopo vi fosse d' un più speciale, e più espresso mandato: promettendo essi in oltre, e dichiarando nella parola Nostra Cesarea, ed a nome Nostro, e di tutto il S. R. I. come sopra, che noi avremo per fermo, rato, e grato onninamente tutto ciò, che dalli prefati nostri Straordinarj Ministri, e Plenipotenziarj Cesarei uniti, o disgiunti per legittimo impedimento di alcuno di essi, verrà operato, conchiuso, soscritto, consegnato, e permutato; obbligandoci Noi colle presenti in parola, ed a nome, come sopra, di fare spedire, per quel tempo, che verrà stabilito, l' Imperiale Diploma di Nostra Ratificazione nelle forme solite sopra quelle cose, che così saranno state fatte, conchiuse, e soscritte. In fede, e forza di che abbiamo soscritta la presente di nostro pugno Cesareo, ed abbiamo comandato, che sia firmata coll' Imperial nostro Sigillo. Dal nostro Castello di Laxemburgo li 15 del Mese di Maggio dell' Anno 1725, de' nostri Regni, del Romano il Decimoquarto, di Spagna il vigesimo secondo, dell' Ungheria poi, e Boemia il decimoquinto.

CARLO.

Luogo del Sigillo

✠

V. Federigo Carlo Co: di Schönborn.

Di Commessione propria della Sacra Cesarea Maestà.

Filippo VVilderico Nob. Signore di Georgenthal.

BENEPLACITO DELL' IMPERIO

Tradotto dalla lingua Latina nell' Italiana.

AL principale Plenipotenziario di Sua Sacra Cesarea Maestà nella presente comune Adunanza dell' Imperio, Commessario riguardevolissimo, ed attual intimo Consigliere Cesareo, all' Eminenza, ed Altezza Signore Signore Cristiano Augusto di Santa Romana Chiesa Cardinal Prete, Protettore della Nazione Tedesca,

 Ar-

Arcivescovo di Giavarino, nato Legato della Santa Sede Appostolica, Primate del Regno d' Ungheria, e Supremo Cancelliere Segreto, Amministratore del Vescovado di Strigonia, e Supremo Conte delli Contadi di Strigonia, e Giavarino; Duca di Sassonia, di Julia, Cleves, de' Monti d' Agria, V Vestfalia, Langravio di Turingia, Margravio di Misnia, e dell' alta, e bassa Lusazia, Conte di Henneberga, Preposto, e Tesoriere della Chiesa Metropolitana, ed Elettorale di Colonia Agrippina; Conte della Marca, Ravensperg, e Barbi; Signore di Raventtein, e Luogotenente de' Baillivati di Turingia, ec. Sia notorio, siccome, dopo che in tutti li tre Collegj dell' Imperio fu richiesto il Decreto Cesareo delli 9. Settembre 1720. comunicato per pubblica Dittatura degli Stati, e nel Trattato della Quadruplice Alleanza conchiuso del 1718., e che il consenso dell' Imperio fu stipulato nel V. Articolo concernente la entronominatavi Eventuale Investitura delli rispettivi Gran-Ducato di Firenze, Parma, e Piacenza; fattane perciò la proposizione, secondo l' ordine, si devenne alla dovuta deliberazione, e fu conchiuso, stante così l' importanza, e circostanze delle cose, che intervennero, e furono maturamente ponderate, di render non solamente umilissime grazie [lo che si fa colle presenti] alla Sua Sac. Ces. Maestà per l' assidua Paterna cura dell' Imperio, ma eziandio di dare alla prefata Maestà il da Essa richiesto clementissimamente consenso dell' Imperio per la compresa aspettativa nell' accennato V. Articolo di Quadruplice Alleanza, ed Eventuale Investitura del Primogenito Principe Spagnuolo nato dal secondo Letto, e della di lui Legittima discendenza Maschile; ed in mancanza di esso Primogenito, del secondo, o di altri Figli Principi, e loro Legittima discendenza Maschile de' predetti Gran-Ducato di Firenze, Parma, e Piacenza, come immutabili Feudi Mascolini Imperiali, dopo morte, e finite le moderne Regnanti Linee Mascoline de' Medici, e Farnesi, e di più richiedere umilissimamente la prefata Maestà [lo che si fa colle presenti,] acciò si degni clementissimamente di conchiudere la Pace colla Corona di Spagna, anche a nome dell' Imperio, solamente sull' accennato piede del V. Articolo della Quadruplice Alleanza. Con che debitamente si raccomandano i Consiglieri, ed Ambasciadori presenti, o lontani al Cesareo Principale Signor Commessario, Eminenza, ed Altezza di Sassonia.

Segnato a Ratisbona li 9. Dicembre 1722.

Luogo del Sigillo.

La Cancellaria Elettorale di Magonza.

PLE-

PLENIPOTENZA

DEL RE CATTOLICO.

DON FILIPPO per la Dio Grazia Re di Castiglia, di Lione, di Aragona, delle due Sicilie, di Gerusalemme, di Navarra, di Granata, di Toledo, di Valenza, di Galizia, di Majorica, di Siviglia, di Lerdenna, di Cordova, di Corsica, di Murcia, di Jaen, d' Algarves, d' Algeri, di Gibilterra, dell' Isole Canarie, dell' Indie Orientali, ed Occidentali, dell' Isole, e Terraferma, del Mar Oceano, Arciduca d' Austria, Duca di Borgogna, di Brabante, e Milano, Conte di Absparg, Fiandra, Tirolo, e Barcellona; Signore di Biscaglia, e Molina, ec. Molta è la nostra brama di contribuire vivamente, con sincerità, e con tutti i mezzi possibili a stabilire, ed interamente perfezionare la grande, ed importante opera della Pace Generale, dopo sì lungo tempo pendente nel Congresso di Cambray, radunato a tal fine: Siamo ansiosi del pari, acciocchè senza dilazioni maggiori aggiustinsi, e convengansi tutte le pendenze, ed interessi del Serenissimo, e Potentissimo Imperadore de' Romani Carlo Sesto, e del Sacro Romano Imperio con Noi, e colli Nostri Dominj. Considerando adunque, che questo comune vantaggio viene assicurato con una Pace particolare, abbiamo stimato convenevol cosa di nominare a tale effetto con tutta Autorità, e Plenipotenza Voi Don Giovanni Guglielmo Barone di Ripperda, Signore di Jensema, Enghelenburgo, e Fervvert, Giudice Ereditario di Humstesland, e Campen col Carattere di nostro Ambasciadore Straordinario Plenipotenziario, attesa l'intera soddisfazione, e confidenza, che teniamo nella Vostra Persona, in cui concorrono le opportune circostanze d' intelligenza, zelo, e fedeltà al Real nostro Servigio, il qual richiedesi al maneggio di tanto rilievo, per conferire, e trattare con gli Ambasciadori, e Plenipotenziarj autorizzati di Plenipotenze in buona forma estese a nome del Serenissimo, e Potentissimo Imperadore de' Romani, e poter conchiudere, effettuare, ed accertare una buona, ferma, ed inviolabil Pace, che sia di reciproca convenienza de' Vassalli di questi, e quelli Dominj; promettendo Noi, siccome promettiamo colle presenti in fede, e parola Reale, che per sempre approveremo, ed accompiremo Noi, ed i Nostri Successori quel tanto, che Voi stipulerete, concluderete, ed effettuerete colli mentovati Ambasciadori, Plenipotenziarj, o Ministri dell'Imperadore, come và accompito, e che l'osserveremo esattamente, e faremo, che sia osservato senza contravvenire, nè permettere, che ci si contravvenga in qualsivoglia modo direttamente, od indirettamente: e poscia per tutto ciò, e quello ancora di più, che sarà bisognevole, vi diamo, e concediamo tutto il potere, autorità, e facoltà, che vi si richiede, e Noi lo approveremo, e ratificheremo nel termine, che per esso rimarrà convenuto, promettendo altresì

Noi in fede, e Real parola d'acconsentire, approvare, e ratificarlo con tutte le dovute solennità, e maggiori requisiti. In fede di che, comandiamo, che sia spedita, e spediamo la Presente firmata di nostro pugno, sigillata col nostro segreto Sigillo, e sottoscritta dal quì Sotto nostro Segretario di Stato, e del Dispaccio. Data a Buon Ritiro li due Aprile 1725.

Luogo del Sigillo.

✠

IO IL RE.

Giovambatista d' Orendaya.

TRATTATO
DI
COMMERZIO

Tra Sua Maestà Cesarea, e Cattolica CARLO VI., e Sua Maestà Regia Cattolica FILIPPO V. Conchiuso a Vienna il primo Maggio 1725.

Tradotto dall' Indioma Latino in Lingua Italiana.

In Nome della Santissima, e Individua Trinità. Così sia

Essendo occorso per volere di Dio ottimo massimo, che regge i Cuori de' Principi, che quella Pace stata sodamente stabilita tra il Serenissimo, e Potentissimo Principe, e Signore, il Signor Carlo, Sesto di questo Nome, de' Romani, e di Germania Imperadore Sempre Augusto, Re delle Spagne, dell' una, e l' altra Sicilia, d' Ungheria, Boemia, Dalmazia, Croazia, e Schiavonia, Arciduca d' Austria, Duca di Borgogna, e del Brabante, di Milano, di Mantova, Stiria, Carinthia, Carniola, Limburgo, Lucemburgo, Gueldria, alta, e bassa Slesia, e di Virtemberga; Principe di Svevia; Marchese del S. R. I., di Burgovia, Moravia, e Lu-

e Lusazia alta, e bassa, Conte d' Ausburgo, Fiandra, Tirolo, Friuli, Kiburg, Gorizia, e Namur; Langravio d' Alsazia; Signore della Marca Schiavona, di Porto Maone, e delle Saline, ec. ec. Ed il Serenissimo, e Potentissimo Principe, e Signore, il Signor Filippo, Quinto di questo Nome, Re di Castiglia, Leone, Aragona, dell' una, e l'altra Sicilia, di Gerusalemme, di Navarra, Granata, Toledo, Valenza, Galizia, Majorica, Siviglia, Sardigna, Cordova, Corsica, Murcia, Guienna, Algarves, Algeri, Gibilterra, delle Canarie, dell' Indie Orientali, e Occidentali, Isole, e Continenze dell' Oceano; Arciduca d' Austria; Duca di Borgogna, del Barbante, e di Milano, Conte d' Ausburg, Fiandra, Tirolo, e Barcellona; Signore di Biscaglia, e di Molina, ec., ec. Loro Regni, Stati, Province, e Dominj. Siasi stimato bene di sempre più, e con maggiore fermezza confermarla per mezzo d' un particolare Trattato di Navigazione, e Commerzio con patti determinati, col qual Trattato restasse più sicuramente provveduto a quelle controversie già per l' avanti quasi definite, e decise, che potessero insorgere da un simile Trattato, ed a' Regni, Stati, Sudditi d' amendue i Principi contraenti, ed a loro utile, e vicendevole Bene. Perciò Noi sottoscritti Ministri Ambasciadori Plenipotenziarj de' sopraddetti Serenissimi Contraenti muniti a questo fine di piena autorità, premesse le conferenze sopra questo Trattato di Navigazione, e libero Commerzio, e cangiate prima le Plenipotenze, siamo convenuti ne' seguenti Articoli.

ARTICOLO PRIMO.

IN virtù della Pace seguita tra Sua Maestà Ces. Catt., e Sua Maestà Reale Catt. sarà permesso a tutti i Sudditi dell' uno, e dell' altro, di qualunque stato, qualità, e condizione si sieno, d' andare, e restare ne' loro Regni, Province, e Paesi tutti con ogni libertà, e sicurezza, senza che vi abbisogni per ciò di particolari Passaporti, Salvo-Condotti, o d' altra speciale licenza, dovendo a ciò bastare, e supplire simili requisiti la sola Pubblicazione della Pace, ed a vicenda godranno sì in Terra, che in Mare della stessa publica Protezione, tanto per le loro Persone, quanto per li loro affari, della quale per altro godono li naturali loro Sudditi, in tutto, e per tutto, senza verun timore, o pericolo di alcun pregiudizio, o danno, secondo il convenuto nel presente Trattato.

II.

In avvenire sarà amplamente permesso alle Navi sì Presidiarie da Guerra, che da Carico, o Mercantili, spettanti a' sopraddetti Contraenti, o a' loro Sudditti, di reciprocamente frequentare li Porti, Spiagge, Seni, e Provincie, senza richiedere alcun' altra previa licenza, anzi saranno ammesse liberamente, ed amichevolmente in quelli, e sarà loro somministrato al giusto prezzo tutto ciò, che abbiso-

bisognerà, o per la necessaria Vittuaglia, o pel risarcimento delle Navi, o per altro lor' uso, senza poter' esigere dalle dette Navi tributo di sorta alcuna, o imposta anche sotto qualunque titolo, e pretesto, il che pure s' intenda per l'Indie Orientali, con che però non vi esercitino verun Commercio, nè vi possano provvedersi di cosa alcuna, eccettuatene le Vittuaglie, e quelle cose, che abbisognano per lo risarcimeuto delle Navi, e Fabbrica delle medesime.

III.

Per quanto spetta alle Navi da Guerra, potendo questo dar facilmente motivo di peggiore sospetto, non potranno esse entrare ne' Porti, e Seni poco muniti, se non quando per accidente fossero costrette a risugiarvisi, o per sottrarsi da Tempeste di Mare, o dalle insidie Nemiche; cessato però il pericolo de' Nemici, o sedata la Tempesta del Mare, indilatamente partiranno dopo che si saranno provvedute del bisognevole, nè sbarcheranno a terra da una sola Nave della Squadra maggior numero di Persone unite insieme di quello sarà loro permesso dal Magistrato, o Governatore del Luogo; e talmente si porteranno in ogni cosa, che non cagionino verun giusto timore, nè di loro diano alcun sinistro sospetto, il che principalmente dovrà osservarsi nell' Indie Orientali, ove più che in altri Paesi suol nascere maggiore la diffidenza.

IV.

Non ostante però le cose sopraddette, potranno le Navi Armate, e Presidiarie, condurre ne' detti Porti le Prede tolte a' Nemici, e d'indi anche asportarle con piena sicurezza, senza pagarne alcun Dazio, o Gabella, se non quando però dopo richiesta, ed ottenuta la permissione, volessero in quel luogo medesimo venderle o tutte, o parte, nel qual caso pagheranno que' Dazj stessi, che quì sotto sono stati convenuti sopra le Merci.

V.

Le Navi di Carico, o Mercantili di qualunque Grandezza si sieno, ch' entreranno in qualche Porto per inclemenza di Mare, o per Nemica infestazione, o per altra qualsisia cagione esibiranno al Governatore del Luogo il loro Salvocondotto, e le sue marittime Lettere concepite secondo la formola quì sotto inserita; il che eseguito, sarà in loro libertà d'indi partire senza alcuna molestia, o disturbo, nè saranno in modo alcuno costrette allo scarico delle Merci, o alla visita delle medesime.

VI.

Resta però eccettuato quel caso, in cui alcuna di dette Navi fosse destinata per qualche Porto Nemico, e dalle Lettere Marittime costasse, essere la stessa carica di Merci proibite, nel qual caso si è accosentito, che detta Nave debba soggiacere alla visita, la quale però non dovrà farsi che in presenza del Giudice Conservatore Nazionale, quando questi vi fosse, e del Consolo, con tale moderazione, e cautela però, che non disperganſi le Merci, e danno alcuno

loro

loro non si apporti, e gl' Invogli non rompansi: Le Merci però proibite giudizialmente trovate nella Nave, resteranno confiscate, salva però la Nave, e l'altre Merci; nè perciò potrassi esigere dal Capitan della Nave pena alcuna pecuniaria, nè spesa alcuna, sotto pretesto di visita, o di Processo già fatto.

VII.

Ma per levare le difficoltà, che potrebbero insorgere sopra il vocabolo di Merci proibite, volgarmente *Contrabbando*, sopra di questo è paruto bene di dichiarare restar compresa sotto tal nome, ogni sorta di cose tanto lavorate, quanto da lavorarsi spettanti all' uso di Guerra, quali sono ogni arma offensiva, e difensiva, particolarmente poi Cannoni, Mortari a Bombe, Falconi, e Bombarde da gettar sassi, fuochi artifiziali, volgarmente detti *Saucisses*, Granate, Palle, Schioppi, e Pistole, Spade, Bajonette, Celate, Corazze, Pendoni di cuojo, Polvere da fuoco, Salnitro, Legni da fabbricare, e risarcire le Navi, Vele, Pece navale, e Funi, le quali cose tutte restino soggette alla confisca in quel solo caso però, in cui si trovassero destinate al sussidio, o ad un Porto Nemico, agli Ufiziali del quale avessero Lettere marittime da esibire: sotto questa proibizione comprendonsi ancora tutte quelle Merci di qualunque Paese, che le Leggi emanate proibiscono di condurle, e levarle. S'eccettuano però il Frumento, ed ogni sorta di Grano, Vino, Olio, e Frutti, ed ogni altro Commestibile; di più s' eccettua il rame, ferro, ed acciajo, ed in fine tutto ciò che s'aspetta al vestito, ed all' intero vestito dell' uno, e l' altro Sesso, purchè non sia destinato per interi Reggimenti, o Compagnie.

VIII.

Se una Nave da Guerra Imperiale incontri in alto Mare una Mercantile spettante alli Sudditi del Re di Spagna, o se viceversa ciò accadesse, la Nave da Guerra non si accosterà alla Mercantile, per quanto porta il tiro di Cannone, ma le manderà incontro lo Schifo con due, o tre Uomini solamente, a' quali il Capitan della Nave Mercantile consegnerà le sue Lettere di Mare, dalle quali possa ricavarsi d' onde provenga, di chi sia, e quali Merci seco porti. E casocchè tra di essi ve ne fossero delle proibite a portarsi alli nemici del Padron della Nave da Guerra; in tal caso, e non in altro, tali Merci proibite sieno giudizialmente confiscate, salva però la Nave, gli Uomini, e le altre Merci. Dovrassi però prestar fede alle Lettere di Mare esposte dal Capitan della Nave, e quando faccia mestieri si concerterà un formolario reciproco di spedir in istampa le predette Lettere, acciò abbiano maggior fede.

IX.

Si è concertato in oltre, che la reciproca libertà di Commerzio, e Naviga zione sia ampia, e non impedita talmente, che quantunque l' uno, o l' altro de' Serenissimi Contraenti fosse impegnato in Guerra con uno o più Principi, e Stati; nulladimeno possano i Sudditti

d' amen-

d'amendue i Sereniſſimi Contraenti proſeguire la Navigazione, e Commerzio colla ſteſſa libertà, ch'eravi avanti la Guerra; ſiegua poi ciò per diritta ſtrada, o pur da uno all'altro Porto Nimico, sì nell'andare, che nel ritornare, ſenza veruna moleſtia, diſturbo, od impedimento: ſi eccettua però il caſo, quando il Porto, in cui entrar voleſſero, foſſe attualmente aſſediato, o cinto, e chiuſo verſo il Mare; e per levar ogni dubbio coſa ciò voglia dire, ed intendaſi con tal nome; ſi dichiara non doverſi dire verun Porto Marittimo attualmente aſſediato, ſe non quello, che almeno con due Navi da Guerra in Mare, od una Batteria di Cannone in Terra ſia talmente riſtretto, onde non vi ſi poſſa tentar l'ingreſſo ſenza eſporſi ad una grande ſcarica d'Artiglierie,

X.

In oltre è ſtato concertato, e pattuito, che ſe verranno trovate entro Nave Nemica Merci di qualſivoglia genere ſpettanti a' Sudditi dell'uno de' due Sereniſſimi Contraenti, rimangano inſieme colla Nave confiſcate, quantunque tali Merci non foſſero del genere delle proibite.

XI.

I Sudditi de' predetti Sereniſſimi Contraenti godano a vicenda ne' reciprochi Paeſi le ſteſſe immunità di Gabelle, e Gravezze, delle quali erano in poſſeſſo pacifico vivente il Re Carlo II.; ciò però ſarà più ampiamente ſpiegato al decimo terzo Articolo.

XII.

Qualſivoglia Nave Ceſarea entrando per ragioni di Commerzio in un Porto di Spagna, ſia obbligata far due dichiarazioni delle Mercanzie, che ha deſtinate di ſcaricarvi, e vendervi, una, cioè: all'Impreſario de' Dazj, o Commeſſario del Banco delle Gabelle, e l'altra al Giudice delle Merci confiſcabili, nè ſaralle permeſſo d'aprir i Tavolati delle Nave, ſe prima dallo ſteſſo non l'è data licenza, e ſieno venuti i Cuſtodi delle Gabelle: nè pure in verun tempo potrà ſcaricare alcuna delle ſue Merci, ſenza la ſua licenza in iſcritto di portarle in Dogana. All'incontro ſi proibiſce a i Giudici Fiſcali, ed Uffiziali di Gabella di aprire nè in Nave, nè ſul Lido verun Invoglio, Scrigno, Caſſa, Botte, Bagaglio, o coperta ad eſſe Merci ſpettante, fin tantò che non ſieno ſtate traſportate in Dogana; nè ſia lecito aprirle, ſe non dopo che eſſe Merci attualmente ſieno poſte in Dogana, ed in preſenza del ſuo Padrone, o del di lui Fattore, acciocchè meglio poſſa il Mercatante invigilare alle ſue ragioni, pagar le Gabelle, ed indi chiedere i ſuoi Atteſtati, e Quietanze, per poi di bel nuovo rinvolgere le ſue Merci, e farle marcare col Sigillo delle Gabelle del Porto: lo che fatto, potrà il Mercatante farſele ſicuramente portar in ſua Caſa, ſenza eſſer ſoggetto ad ulterior viſita: potrà anche liberamente farle traſportar da una in un'altra caſa, da uno in un'altro Magazzino entro le mura della Città, purchè ciò facciaſi dentro le ott' ore di mattina, e le cinque dopo mezzo giorno, dando prima l'avviſo agl'

Impre-

Imperfarj de l' *Alcavalas*, e del *Cientos*, del perchè ciò fi faccia, o pure fe abbiano a venderfi le Merci. Nel qual cafo pagheranfi le Gabelle non pagate fino allora, o pure, fe non abbiano a venderfi allora fi farà al Mercatante il folito Atteftato, o Teftimonianza.

XIII.

E perchè niuna cofa più ritarda il progreffo del Commerzio vicendevole, quanto la verità delle Gabelle ecceffive, con cui le Merci fi aggravano; quindi Sua Maeftà Cattolica bramando di rimediare a tanto difordine, ha ftabilito, ed acconfentito da alcuni Anni in quà in grazia della Nazione Inglefe, che per tutti li fuoi Regni d' Europa fieno foppreffe le antiche Gabelle folite tempo fa efiggerfi per le Merci, o quando vengono, o quando vanno, e quelle ancora recentemente impofte dopo la morte di Carlo II., e fieno tutte le Gabelle ridotte ad una egual fomma, facendofi una Taffa di dieci per Cento, da pagarfi tanto per l'entrata, che per l'ufcita, avutofi riguardo alla loro ftima, e valore; lo che averà effetto non folamente in Cadice, Santa Maria, ed altri Porti della Corona di Caftiglia, ma eziandio negli altri; cioè in quelli d' Aragona, Valenza, e Catalogna, eccettuati folamente quelli di Caftiglia, e Guipufcoa, ne quali paghinfi le Gabelle per l'entrata, ed ufcita in quella forma, che co' Franzesi è ftato offervato, ed offervafi in oggi con gl' Inglefi, ed Olandefi. Per altro i Mercatanti, o quelli a'quali le Merci appartengono, dopo pagato una volta il dieci per Cento nell' ingreffo delle Spagne, potranno poi trafportar le medefime liberamente per Terra, e per Mare ovunque vorranno, navigando anche lungo i Fiumi in tutta la Spagna, fenz'ulteriore obbligazione di pagar nuove Impofte, o Gabelle nel tranfito d'effe Merci in qualfivoglia Porto: e per quefto baftino i foli Atteftati, e Quitanze del primo pagamento fatto, e l' efibire le Marche in piombo, ed i fegni già fatti in Dogana. Eccettuanfi però le Gabelle d' *Alcavalas*, *Cientos*, *e Millones*, fopra delle quali feparatamente è ftato trattato: effendofi adunque convenute infieme la Sacra Cefarea Cattolica Maeftà, e la Sacra Regia Cattolica Maeftà, che i rifpettivi loro Sudditi in tutti i loro Stati, Territorj, e Paefi, e per fino in qualfivoglia Spiaggia del Mondo, che fieno, godano, e goder debbano di tutti i Diritti, libertà, favori, ed immunità, che furono, fono, e faranno fempre mai conceffe alle più amiche Nazioni, e nominatamente alli Sudditi, ed Abitanti della Gran Bretagna, dell' Olanda, e delle Città Anfeatiche; perciò Sua Maeftà Regia Cattolica dichiara, e promette colle prefenti, d' accordare alli Sudditi di Sua Maeftà Cefarea il pieno ufo, ed effetto di quanto contienfi in queft' Articolo, talmente, che in tutta quant' è vafta la Spagna, non fieno tenuti a pagar per l' ingreffo, ed ufcita, od anche tranfito delle Merci più del predetto Dieci per Cento, in quella fteffa maniera, che fogliono pagar gl' Inglefi, eccettuate fempre le Gabelle d' *Alcavalas*, *Cientos*, *Millones*, a riguardo delle quali è ftato concertato quanto fegue,

XIV.

Potranno i Sudditi di Sua Maeftà Cefarea differire il pagamento

E dell

delle Gabelle nominate *Alcavalas*, *e Cientos*, fino a tanto che le loro Mercatanzie staranno depositate in Dogana, ove accuratamente custodiransi: che se poi vorranno estrarre le dette Merci, per trasportarle in altro luogo del Regno, od anche venderle nello stesso luogo, o pure trasferirle a Casa loro; ciò sarà loro permesso; purchè con idonee lettere di Sicurtà prestate, assicurino il pagamento della Gabella da farsi due Mesi dopo la vendita d' esse Merci; prestata la qual Sicurtà, darassi loro una Quitanza, con cui potranno vendere a gran mercatura, detta volgarmente *all' ingrosso*, le Merci marcate col Piombo o trasportarle in qualunque Porto, e Dominio della Spagna in Europa: Che se qualche Ufficiale, cui sta a carico il riscuoter dette Gabelle, dopo vedute le Quittanze del primo pagamento, e veduti i Segni, e Piombi, pretendesse un' altra volta d' esiger Gabella, o si opponesse al trasporto di dette Merci; questo tale pagherà la pena di mille Imperiali da applicarsi al Regio Tesoro, lo che debba intendersi solamente della prima vendita: ma se il Mercatante volesse vender le sue Merci in parte, ed al minuto, dovrà poi pagar le Gabelle particolari a tenore de' Regj Editti, ed agli Ufiziali in tal caso non sarà lecito il riscuotere più di quindici *Reales di Billon*, per li certificati, o quittanze, che spedirà.

XV.

Si osserverà la stessa Regola a riguardo della Gabella detta comunemente *Millones*, che si esige per li Pesci, ed altri Commestibili, cioè, che non debba, o possa esigersi nel loro ingresso, fin tanto, che i Padroni di esse robe le lasciano depositate ne' Magazzini: ma quando poi vorranno spedirle più addentro nel Regno, o venderle nello stesso Luogo, od asportarle a sua Casa; allora obbligheranno se in iscritto, e daranno idonea Sicurtà del pagamento della Gabella *Millones*, da farsi dopo due Mesi della data Sicurtà: lo che fatto, gli si consegneranno subito le opportune lettere, e senz' altra nuova imposta di *Millones*, potranno vendere, o trasportare ne' Luoghi soliti a vendersi le loro Merci marcate co' Segni, e Piombi distinti dagl' Impresarj, od Amministratori delle dette Gabelle: Che se qualche Ufficiale, o Commesso Esattore de *Millones*, dopo essere state esibite al suo Uffizio le Quittanze, Segni, Marche, e Piombi, ardisse di riscuotere nuova Gabella, od opporsi al trasporto, o vendita di esse, questo tale pagherà la pena di duemila Imperiali, da applicarsi, come sopra, al Regio Erario.

XVI.

Li Porti di Biscaglia, e Guipuscoa non soggetti alle Leggi di Castiglia, osservisi in essi circa al pagamento delle Gabelle quella regola, che leggesi prescritta nel XIII. Articolo a riguardo delle altre Nazioni.

XVII.

Essendo gli Alberi, Antenne, e Legni per la struttura delle Navi grosse, e picciole le più necessarie Merci, queste sono state eccettuate dalla regola generale, e la loro condotta resti esente da ogni Gabella, quantunque esse venissero sotto qualsivoglia titolo, o nome.

XVIII.

XVIII.

Per togliere ogni contesa, che nascer potesse in occasione di tassar le Merci tra gli Esattori delle Gabelle, ed i Proprietarj delle Merci, è stato concertato, che la Lista delle Gabelle, detta volgarmente Tariffa, fatta nel Trattato di Commerzio tra Sua Maestà Cattolica, ed il Re Brittanico del 1716., in esecuzione del III. Articolo del Trattato d' Utrecht, serva di giusta regola in questo particolare tra i Sudditi di Sua Maestà Cesarea, e gl' Impresarj, od Amministratori delle Gabelle, e perciò abbiasi universalmente a pagare il dieci per cento.

XIX.

Per ragione di varie spezie, che forse non fossero espresse in detta Tariffa, si è convenuto di star all' antica consuetudine, secondo la quale si debba fare la stima delle Merci dall' Esattore delle Gabelle, o dal suo Sostituto; con tal Legge però, e condizione, che possa a suo talento il Padrone delle Merci cederle per il prezzo stimato all' Esattore, e questi dovrà subito pagargliele in Danari.

XX.

Pagherà il Sale d' Ungherìa quanto paga di Gabella il Sale di Spagna; e la stessa uguaglianza si osserverà ne' Dominj Cesarei verso il Sale di Spagna.

XXI.

Accorda il Re Cattolico alli Sudditi di S. M. Cesarea esistenti ne' Porti, e Città de' Regni d' Andaluzia, Murcia, Aragona, Valenza, e Catalogna, siccome nelle Province di Biscaglia, e Guipuscoa, che piglino a pigione Case, e Magazzini capaci per conservar le Merci loro, e godranno degli stessi Privilegj. Libertà, e Franchigie, delle quali su questo punto godono gl' Inglesi, e gli Olandesi: lo stesso diritto, e scambievole privilegio concede Sua Maestà Cesarea ne' suoi Regni, e Provincie alli Sudditi Spagnuoli.

XXII.

Tra gli altri speciali Privilegj vi sono li seguenti, di poter a talento de' Mercatanti, e senza la previa licenza di chi che sia mutar Casa, e l' immunità da ogni perquisizione, visita, e disturbo nelle loro Abitazioni, e Botteghe per ragione de' loro Traffichi, quando però non insorgesse, o provar si potesse essere stata commessa qualche frode contro la Regia Gabella; nel qual caso di visitare il Luogo, si averà questa precauzione, che non facciasi, se non presente il Consolo, da chiamarsi apposta, senza per altro recar alcuna molestia al Mercatante, ed alla sua Mercatanzia. Che se tal' uno d' essi venga convinto d' aver introdotte Merci con frode, verrangli confiscate, ed in oltre pagherà le spese della visita, salva però la sua Persona, e restando liberi gli altri suoi Traffichi. Reciprocamente Sua Maestà Cesarea promette una pari libertà, e Privilegio in tutt' i suoi Regni alli Sudditi di Sua Maestà Cattolica.

XXIII.

I Sudditi de' prefati Serenissimi Contraenti, che nell' uno, o nell'

altro Dominio avranno piantata Casa per negoziare, non saranno tenuti esibire i loro Libri de' Conti a chi che sia, se non per farne l'estratto di qualche prova; nè sarà lecito a veruno di pigliarli, o levarglieli dalle mani sotto qualsivoglia pretesto; i quali Libri potranno anche essi Mercatanti scriverli a loro genio in qualunque Idioma, senza che possano esser costretti di trascriverli in altra lingua.

XXIV.

I Sudditi d'amendue le Parti di qualsivoglia qualità, e condizione sienosi, non potranno da'Governatori, o Ministri della Giustizia essere arrestati nella loro Persona per debiti pubblici, o privati da essi non contratti, o per li quali non avessero data Sicurtà; nè meno per simile causa potranno esser sequestrati i loro Beni, e Traffichi, o sia durante la Pace, o sopravvenendo qualche rottura di Guerra. Spezialmente in quest' Articolo sieno compresi i Capitani delle Navi, loro Ufiziali, e Marinaj, siccome anche le Navi grosse, e piccole con tutto il loro Carico.

XXV.

Parimente non sia lecito, con verun generale, o particolare ordine trattenere le suddette Navi da Guerra, Mercantili, da Carico, o di qualunque altra sorta, o facciasi per uso di Guerra, o per cagione di Salvocondotto; quando non si fosse convenuto sopra di ciò colli Comandanti, o Padroni delle Navi particolarmente, e spontaneamente; e molto meno sarà lecito di sforzare gli Ufiziali, o Marinaj a lasciar le loro Navi, per metterli a servir sopra qualche Squadra Navale, che si armasse, od in qualche Corpo Militare, che si allestisse, avvegnacchè ciò fosse in caso d'urgenza, e per poco tempo; sia bensì permesso l'accettarli, quando da se stessi esibiscansi.

XXVI.

Circa alla personale franchigia concessa reciprocamente con questo Trattato a tutti i Contrafficanti, e loro Famiglie, questa dovrassi estendere non solo all'esser esenti dal Militare servizio; ma eziandio dalle Tutele, Sovrintendenze, ed Amministrazioni d'ogni sorta di Beni, Negozj, e Persone; quando però da se stessi non vogliano spontaneamente assumersi tali impieghi.

XXVII.

Potranno pure liberamente costituirsi degli Avvocati, Dottori, Agenti, Procuratori, e Sollecitatori, quando n'abbisognano; e se bramassero aver proprj, e particolari Sensali, potranno eleggersene uno, o due di quelli esistenti nel Luogo, i quali essendo presentati, saranno accettati, e riconosciuti idonei, ed essi soli procureranno i negozj a loro commessi.

XXVIII.

In tutti i Porti, e Piazze Mercantili, nelle quali piacerà all'Imperadore, ed al Re, saranno creati de' Consoli Nazionali, che abbiano cura reciproca de' Mercatanti Sudditi, ed essi godranno di tutti i diritti, autorità, facoltà, libertà, ed immunità, delle quali sogliono godere le altre più amiche Nazioni.

XXIX.

XXIX.

Questi Consoli avranno una particolare facoltà, ed autorità di ventilare, ed amichevolmente decidere le Liti vertenti tra li Mercadanti, e Capitani delle Navi, o pure tra questi, ed i Marinaj, o per ragione de' Noli, e de' Stipendj, o per qualunque altra cagione insorgesse: dalla qual sentenza non vi sarà appellazione alli Giudici de' Luoghi, ma a quelli, che sono costituiti dal Principe, di cui sono Sudditi.

XXX.

Circa alli Giudici Conservatori, che sotto i precedenti Regni formavano nella Spagna un riguardevole Magistrato, e che altre volte dalli Re fu concesso alle più gratificate Nazioni d' eleggersli, acciocchè potessero discutere, e giudicar privatamente sopra tutte le loro Cause Nazionali tanto Civili, che Criminali; è stato concertato, che se Sua Maestà Regia Cattolica concedesse in avvenire un tal Privilegio a qualche altra Nazione, qualunque ella possa essere; lo stesso parimente intendasi conceduto alli Sudditi di S. M. Cesarea. Trattanto si comanderà seriamente a tutti li Giudici, e Magistrati Ordinarj, che amministrino loro pronta Giustizia, e la facciano senza dimora eseguire, senza parzialità, affettazione, o favore. Di più acconsente Sua Maestà Cattolica, che nelle Cause spettanti alli Sudditi di S. M. Cesarea solamente si possa appellare al Consiglio di Commercio in Madrid, e non ad altro Tribunale.

XXXI.

Non mettasi a niun modo in pratica il diritto, che ha la Regia Camera di succedere, od altra simil cosa in riguardo de' Sudditi d' amendue i Serenissimi Contraenti; ma bensì gli Eredi di qualunque persona morta in qualsivoglia Luogo, o di qualunque Paese, o Provincia che sieno, succederanno senza veruno impedimento in tutti que' Beni, mobili, od immobili, *ab intestato*, o no, secondo l' Ordine del succedere de' Luoghi, ove essi Eredi troveransi. E caso che due, o più Persone litigassero in concorrenza d' essa Eredità, allora i Giudici de' Luoghi decidano definitivamente la Lite con loro Sentenza.

XXXII.

Se accaderà la morte d' un Mercatante, o Suddito de' prefati Serenissimi Contraenti nel Paese dell' altro, allora il Console, o altro Ministro pubblico di Essi, se vi si trova, andrà alla Casa del morto, e farà Inventario di tutte le Merci, Effetti, Carte, e Libri dello stesso, le quali cose tutte, secondo il Mandato, che averà avuto, conserverà fedelmente a favor degli Eredi: Se poi avvenga la morte del Mercatante, o Suddito in istrada, od in Luogo, in cui non siavi Console della Nazione, od altro pubblico Ministro; in tal caso il Giudice del Luogo farà l' Inventario in presenza de' Testimonj colla minore spesa possibile, e consegnerà al Padre di Famiglia, od al Proprietario della Casa le Robe, e cose inventariate, acciocchè le conservi fedel-

fedelmente: lo che essendo fatto, ne darà avviso al pubblico Ministro, che risederà allora alla Corte, od al Console del Luogo, ove sarà la Famiglia del morto, affinchè questi possano spedir colà qualcheduno, che riceva le cose inventariate, e paghi i debiti se ve ne hanno.

XXXIII.

Se venisse a naufragar navigando qualche Nave dell'uno, o dell'altro Suddito, o Mercadante de' Serenissimi Contraenti: in tal caso l'Ufiziale delle Regie Entrate, o del Fisco, non potrà pretender d'avervi sopra verun diritto, e sarà proibita severamente ogni preda a qualunque Privato; anzi, che il Padrone, o Giusdicente del più vicino Luogo sia tenuto ad ajutare i naufragati, e salvare dall' infranta Nave quel tutto, che si potrà, e collocarlo in salvo; per il qual diritto di salvamento godranno il cinque per cento, secondo che saranno stimate valere le Merci, e saranno rimborsate le spese fatte in quest' opera tanto pia: che se la Nave, quantunque assai mal concia, rimanesse intatta, nè fossero annegati i Marinaj, e Passeggeri, sia lor cura di salvar le robe, per le quali però sarà loro prestato pronto ajuto, ed assistenza, col somministrargli a giusto prezzo quel tanto, che abbisogneranno.

XXXIV.

Non permetterà S. M. Cattolica, che sotto pretesto del ben Pubblico, od altro, sia imposta limitazione di prezzo alle Merci de' Sudditi di S. M. Cesarea, anzi a questi sarà lecito il vendere tanto quanto importa il corso solito de' Commerzj; della qual libertà godranno parimente i Sudditi di S. M. Catt. ne' Paesi di S. M. Cesarea.

XXXV.

Se venissero confiscati i Beni d' alcun Mercatante Suddito dell' una, o dell' altra Maestà, e tra di essi vi fossero degli Effetti spettanti ad un altro Mercatante, o privata Persona; in tal caso quegli Effetti saranno restituiti, quantunque venduti, al di loro Proprietario, purchè il Danaro in tutto, od in parte non fosse stato sborsato: Caso poi, che i suddetti Effetti, o Merci fossero solamente state depositate presso al Mercatante, cui furono confiscate, e queste senza licenza del Depositante le avesse vendute; allora si stimeranno le dette Merci come vero deposito, e saranno pagate col dritto d' anteriorità al detto Depositante.

XXXVI.

Sarà permesso a' Sudditi, e Navi di S. M. Cesarea il portare, e condurre ogni sorta di Frutta, cose, e Merci dall' Indie Orientali in qualsivoglia Stato, e Paese de Re di Spagna, purchè apparisca con attestato de' Deputati della Compagnia dell' Indie eretta nella Fiandra Austriaca, esser tali Merci di que' medesimi Luoghi, Colonie, o così volgarmente dette *Fattorie*, d' essa Compagnia, o che di là provengano: E su tal considerazione godranno degli stessi Privilegj, che furono

rono concessi con Regie Polize alli Sudditi delle Provincie Unite delli 27. Giugno, e 3. Luglio 1663., e pubblicato li 30. Giugno, e 4. Luglio dell' Anno suddetto. Dichiara in oltre S. M. Cattolica di concedere alli Sudditi di S. M. Cesarea tutte quelle cose, che furono concesse alli Signori Stati Generali delle Provincie Unite col Trattato dell' Anno 1648., non solo riguardo all' Indie, che a tutte le altre cose applicabili al detto Trattato, e ad esso non ripugnanti alla Pace conchiusa tra le Maestà Loro.

XXXVII.

Circa al Commerzio nelle Isole Canarie, godranno parimente in esse i Sudditi di S. M. Cesarea gli stessi utili, de' quali godono gl' Inglesi, e gli Olandesi.

XXXVIII.

I Beni, e cose tutte state nascoste in tempo di Guerra per timor di confisca, rimarranno a' suoi Proprietarj, nè sarà molestato verun per cagione d' averle occultate contro i divieti.

XXXIX.

Parimente i debiti contratti da' Sudditi d' amendue le Maestà Loro per cagione di Commerzio, o per altro, purchè in quell' intervallo di tempo non sieno stati confiscati, saranno interamente pagati, ma senza usura; non ostante la Guerra statavi da mezzo.

XL.

All' incontro le Merci, ed altre cose mobili occupate avanti la conchiusione di Pace, vicendevolmente dal Fisco, non abbiano a restituirsi, e ciò per iscansar gl' infiniti litigj, che insorger potrebbono sopra di esse.

XLI.

Le Lettere di Rappresaglia concesse già tempo per qualunque Causa dall' una, o dall' altra delle due Parti, dichiaransi nulle, e le Maestà Loro promettono reciprocamente di non più concederle in odio, o danno de' Sudditi, se non in caso manifesto di negata Giustizia, il qual caso però non s'intenderà per provato, se non due Anni dopo, che si sarà aspettato, ed esibito il primo Libello: scorso il qual tempo, l' Attore supplicherà con altro Libello il suo Principe per ottenere le Lettere di Rappresaglia, ed allora il Ministro dell' altro Principe, se alcuno ve ne sarà in Corte, o quello, che agisce i suoi interessi, glielo comunicherà; e fatto ciò, si differirà ancora per altri 6 Mesi la Sentenza definitiva, ed in fine di essi si potranno spedire le Lettere di Rappresaglia.

XLII.

Saranno particolarmente proibite alli Sudditi di S. M. Cesarea, e di S. M. Cattolica le così dette Commessioni di armare privatamente, o d' aver Lettere di Rappresaglie da qualunque altro Principe per corseggiare ostilmente contro i Sudditi dell' una, o dell' altra Maestà: che se alcuno contraverrà a questo Articolo, egli sarà trattato da Corsaro non solamente nelle Provincie, contro le quali ottenne le predette

Com-

Commessioni, dopo che sarà stato condotto in esse attualmente corseggiando, ma in tutti li Dominj di quel Principe di cui è Suddito: E perciò contro questo tale, dopo la prima accusa, si procederà criminalmente all' esecuzione.

XLIII.

Volendo seriamente le Maestà Ces. Cattolica, e Regia Cattolica, che tra i loro Sudditi sia tanto sinceramente osservata la Pace, concordia, ed amicizia, onde occorrendo s' ajutino scambievolmente; perciò si è concertato, che se una Nave spettante alli Sudditi di S. M. C. sarà predata da qualche comun Nemico, e questa poi venga ricuperata dalle mani del Corsaro, da qualche Nave da Guerra, od armata di S. M. Regia Cattolica, e tal ricuperamento siegua nelle prime quarantott'ore, ch' era in poter de' Nemici, sarà ceduta al Ricuperatore in guiderdone la quinta parte della Nave, e del suo carico. Se poi la Nave predata verrà liberata dopo altre quarantott' ore, darassi la terza parte al Liberatore; e per ultimo, se ciò accaderà dopo altre quarantott' ore, sarà ceduta la metà della Nave ricuperata, restando l' altra metà del Carico alli Proprietarj. Lo stesso si osserverà, se qualche Nave ricuperata da Nave armata Cesarea appartenesse a Sua Maestà Regia Cattolica.

XLIV.

E se bene sperar si debbe, che la Pace stabilita adesso tra le Maestà Loro Ces. Catt. e Regia Cattolica, suoi Successori, Regni, e Dominj, col favor Divino durerà per lungo tempo, nè mai nascerà alcuna occasione, od ingiuria per romperla; contuttociò, perchè le cose tutte del Mondo soggiacciono a non prevedute vicende; perciò è stato convenuto, che se mai nuova guerra [lo che Dio guardi] nascesse tra le Maestà Loro; debbansi concedere sei Mesi di tempo alli Mercatanti, e Sudditi dell' una, e dell' altra Maestà Abitanti allora nelle Città d' amendue, ne' Porti, Paesi, e Provincie, entro il qual tempo possano con ogni sicurezza ritirarsi con tutte le loro Famiglie, Beni, Robe, e Merci, insieme colle lor Navi, e carico di esse, colli Capitani delle Navi, Uffiziali, e cose tutte a loro spettanti; così pure possano esigere i nomi contratti per loro comodo, ed utile, con altre ragioni, ed azioni, per le quali sarà loro amministrata pronta Giustizia, e possano poi tornarsene in Patria.

XLV.

E perchè non abbia a soggiacere il precedente Articolo a veruno scrupolo di ambiguità, vien dichiarato con quest' altro Articolo nel modo seguente; cioè: Sia conceduto, e permesso alli Mercatanti entro lo spazio degli accennati 6 mesi proseguire i loro Commerzj vendendo, comperando, e permutando; così pure trasferire per Terra, o per Mare senza molestia veruna le loro Persone, proprie Famiglie, i loro Fattori, e Dimestici, colla stessa libertà, con cui l' avrebbono fatto durante la Pace, o come se non mai fosse insorta la Guerra; purchè però contenganfi modestamente, e pacificamente; e si

si astengano da segreti attentati contro il pubblico Stato. Potranno intanto nel termine delli 6. mesi, che spireranno, convenire i loro Debitori, e perciò sarà loro amministrata pronta Giustizia, onde avanti che spiri il tempo sia data la Sentenza, ed anche se si può, sia eseguita. Che se mai con tutte le possibili diligenze, non per tanto siasi potuto entro quel tempo pronunziare, o far pronunziare, o far eseguir la Sentenza; sarà permesso agli antedetti Mercatanti, che hanno a partire, il poter proseguire le loro ragioni, ed azzioni col mezzo de' Proccuratori, sieno o Attori, o Rei, ed esiger quelle cose, che a loro favore saranno giudicate, ed in vigore di pronunziata Sentenza loro già debbonsi, non dovendo in tal caso far loro ostacolo il pretesto della Guerra insorta allora tra i Principi.

XLVI.

In oltre a favore de' predetti Sudditi, e Mercatanti, che dovranno partire nel termine delli sei Mesi, è stato convenuto, che a loro richiesta sienoli concedute Lettere di Salvo-Condotto, nelle quali si prescriverà precisamente il luogo della partenza, e quello dove pensano portarsi, così pure il numero delle Persone, e Robe, che seco trasportano; alle quali Lettere sì in Terra, che in Mare dovrassi avere il convenevole rispetto, e venerazione per tutto il tempo, che dureranno, il qual tempo si estenderà al doppio di quello, che richiederebbesi in altra congiuntura, per partirsi da quel Luogo, e portarsi a quell' altro; quantunque fosse vero, che nel loro ritorno non incontrassero alcun ostacolo, o ritardo. Simili Salvo Condotti saranno anche somministrati alle Navi esistenti ne' Porti, acciocchè col loro Carico possano con tutta sicurezza tornare alla loro Patria.

XLVII.

Per ultimo è stato convenuto, che tutte le cose universalmente stipulate in vantaggio della Nazione Britannica ne' Trattati di Madrid li 13, 23 Maggio 1667, e li 8, 18 Luglio 1670, come anche ne' Trattati di Pace, e Commerzio ad Utrecht nel 1713. ed ultimamente nel Trattato, o Convenzione..... e che quì non sono parola per parola, o bastevolmente spiegate; abbiansi per inserte, e nominatamente espresse anche a favore de' Sudditi di S. M. Ces., in quanto ad essi sono applicabili; lo che anche intendasi a loro favore, degli altri utili, e vantaggi, che furono conceduti a' Sudditi delle Provincie Unite col Trattato di Pace seguito a Munster nel 1648, col Trattato Marittimo dell' Haya nel 1650, e con quello di Pace, e Commerzio di Utrecht nel 1714; talmente che, se nell' uno o nell'altro caso nascesse per avventura qualche dubbio da sapersi, se la tal cosa debba osservarsi, o no in Ispagna, o negli altri Regni di S. M. Catt. a riguardo de Sudditi di S.M. Cesarea; debbano i predetti Trattati, e le cose in essi accordate dalli precedenti Re di Spagna, siccome dalla Regnante Maestà Sua alle mentovate due Nazioni, servir di Regola ne' casi dubbj, od in ciò ch' è stato ommesso nel presente Istrumento.

Verrà ratificato il presente Trattato dalla Sacra Cesarea Catto-

lica

lica Maestà, e saranno commutati gl' Istrumenti di Ratificazione dentro lo spazio di tre Mesi, ed anche più presto, se sarà possibile.

In fede di che Noi infrascritti rispettivi Commessarj, ed Ambasciadori Plenipotenziarj Straordinarj di S. M. Ces. Catt., e di S.M. Regia Catt. abbiamo soscritto il presente Trattato di Navigazione, e Commerzio colle proprie nostre Mani, e lo abbiamo munito co' nostri Sigilli. Vienna d' Austria il primo giorno del Mese di Maggio l' Anno del Signore 1725.

Luogo de' Sigilli.

✠ *Eugenio di Savoja.* ✠ *J. C. Baron di Ripperda.*

✠ *Filippo Lodovico Conte di Sinzendorff.*

✠ *Gundacaro Conte di Staremberg.*

TRATTATO SEPARATO

Fatto tra il Sacro Romano Imperio, e la Sacra Reale, e Cattolica Maestà.

ARTICOLO I.

PACE sia stabile, perpetua, ed universale, siccome vera amicizia tra la Sacra Cesarea Cattolica Maestà, e suoi Successori, tutto il Sacro Romano Imperio, e tutti gli Elettori del medesimo, e ciascheduno di essi, ed i Principi, Stati, Ordini, Vassalli, Confederati, e Sudditi da una parte; e la Sacra Reale Maestà Cattolica delle Spagne, suoi Eredi, Successori, Confederati, e Sudditi dall' altra parte. E detta Pace si osservi, e mantenga così fedelmente, che veruna di dette Parti non macchini, o tenti cos' alcuna in offesa, dispendio, o danno dell' altra, sotto qualunque pretesto, o pretensione; Nè possa o deva alcuno di essi, a chi macchinasse, o si cimentasse apportar danno, prestare alcun consiglio, o ajuto con qualunque pretesto, o colore accadesse; Ma l'una coll' altra Parte più tosto l' onore, l' utile, ed il commodo dell' altra attentamente promuova; non ostante qualunque patto, o confederazioni, che in qualunque tempo, e modo per avventura fossero stati fatti in contrario, o fossero per farsi.

ARTICOLO II.

Sia perpetua, reciproca corrispondenza, e dimenticanza di tutto ciò, ch'è seguito tra una Parte e l'altra, durante la Guerra, o di ciò che è stato fatto ostilmente per occasione di detta Guerra, di modochè nè l'una, nè l'altra di dette Parti cagioni, o permetta cagionarsi all' altra Parte per qualsivoglia causa molestia alcuna direttamente, o indirettamente per modo di fatto, o di qualunque specie di ragione. Godano parimente di questa corrispondenza, e di tal benefizio, ed effetto tutti i Vassalli d'ambi le Parti, Confederati, e Sudditi con questa dichiarazione aggiunta però, che tuttociò che nel Trattato di Neutralità firmato all' Aya l'Anno 1713. rispetto a i Principi, Vassalli, e Sudditi dell' Imperio in Italia fu stabilito, e confermato nell' *ARTICOLO XXX.* della Pace stabilita col Re di Francia a Bada, si abbia per ripetuto nel presente Trattato, e si deva da ambedue le Parti inviolabilmente osservare.

ARTICOLO III.

In virtù del presente Trattato si restituisca, e sia totalmente restituito da detta Pace il Commercio tra i Sudditi della Sacra Cesarea Imperiale Maestà, e dell' Imperio, e della Sacra Reale Catt. Maestà, & i Sudditi della Spagna in quella liberta, che fu avanti la Guerra, e godano della medesima tutti, e ciascheduno nominatamente i Cittadini, e Abitanti delle Città dell' Imperio, degli Stati, e Città Ansiatiche, ed Abitanti di Terra, e di Mare, con pienissima sicurezza di dette Ragioni, Immunità, ed Emolumenti, delle quali avanti la Guerra hanno goduto.

ARTICOLO IV.

La predetta Cesarea Cattolica Maestà per se, e per il Sacro Romano Imperio acconsente, che quando accadesse, che restassero vacanti per mancanza di successione masculina il Ducato di Toscana, ed il Ducato di Parma, e Piacenza, conforme al Trattato di Londra dell' Anno 1718. stati riconosciuti da tutte le Parti in esso comprese, ed intervenute, indubitati Feudi dell' Imperio, colle primiere ragioni di Superiorità Imperiale, succeda in essi Ducati il Figlio Primogenito del Serenissimo Re delle Spagne nato della Regina vivente, nata Principessa di Parma, e gli altri discendenti, e Figli maschi generati dopo da detto Re, e Regina, ed i loro descendenti maschi nati, e da nascer di legittimo Matrimonio succeda, e succedano in tutti i detti Ducati, e Province, a forma delle Lettere, e Diplomi già dati contenenti l' Investitura eventuale. Restando però in perpetuo il Porto di Livorno libero, come è presentemente.

Pro-

Promette inoltre il Re Cattolico, che sopravvenendo il predetto caso, cederà la Città di Porto Longone, insieme con una parte dell' dell' Isola dell' Elba, che in essa possiede, al Principe Infante suo Figlio, e detta Maestà Cattolica, o altro Successore di Spagna non possa mai pigliare la Tutela del Principe, che possedesse detti Ducati, o alcuno di essi, nè possa ingerirsi in tal Tutela, Stati, o possederli. E tuttociò, che è stato stabilito nell' *ARTICOLO V.* del Trattato di Londra, di non introdurre de' suoi Soldati, o da esso arrolati, o stipendiati in detti Ducati, fino, che viveranno i Regnanti Principi di essi, vuole religiosamente osservare. In modo però, che dandosi il caso della vacanza d' uno, o dell' altro di detti Ducati, il Principe Infante Don Carlo possa pigliarne il Possesso a forma delle dette Lettere Patenti dell' Investitura eventuale, il tenore delle quali si abbia quì per totalmente ripetuto, ed inserito in tutti li Punti, Articoli, Clausule, e Condizioni in esse contenute, ec.

ARTICOLO V.

IN questa Pace si comprenderanno tutti quelli, che saranno nominati dopo la permuta, e Ratifica da farsi di comune consentimento tra una Parte, e l'altra nel termine di 6 mesi de' predetti Trattati.

IL FINE.